SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 agosto 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università di Verona

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2022, n. **123**.

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, concernente delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 18, recante i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2019/881;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e che contiene disposizioni in materia di depenalizzazione, sanzioni amministrative e penali, pecuniarie ed accessorie;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche , e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, che ha previsto l'istituzione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione preposto all'accertamento in Italia della conformità dei dispositivi per la creazione di una «firma sicura» ai requisiti prescritti dalla direttiva 1999/93/CE da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con altri Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, che ha disposto l'abrogazione del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sostituendo l'articolo 10, comma 1 con il nuovo articolo 35, comma 5 ed adeguando il riferimento a «firma sicura» con il nuovo termine «firma qualificata»;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il ruolo di autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 e traferisce all'agenzia tutte le funzioni in materia di certificazione di cybersicurezza del Ministero dello sviluppo economico in base all'ordinamento vigente, ed il successivo articolo 16, comma 12, lettera *b)*, dello stesso decreto, con il quale si dispone che ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico nell'articolo 18 della legge 22 aprile 2022, n. 53, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2004, recante approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, e che ha individuato, all'articolo 4, nell'*ex* Ministero delle comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico per effetto dei commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, l'organismo di certificazione della sicurezza informatica nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 223, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *p)*, del medesimo decreto-legge;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce misure volte ad adeguare la normativa nazionale al nuovo quadro europeo di certificazione della cybersicurezza, introdotto mediante le disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881.

2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:

a) l'individuazione dell'organizzazione dell'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza in Italia, di cui all'articolo 4, comma 1, in base ai compiti ed ai poteri ad essa attribuiti in materia di vigilanza in ambito nazionale e di rilascio dei certificati di cybersicurezza, con riferimento al quadro europeo di certificazione;

b) le modalità di cooperazione dell'autorità di cui alla lettera *a)* con le altre autorità pubbliche nazionali ed europee e con l'Organismo di accreditamento;

c) la definizione di un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Il presente decreto si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale.

Art. 2.
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali derivante dall'applicazione del presente decreto è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, si applicano le seguenti:

a) «TIC»: Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione;

b) «Regolamento»: Titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;

c) «quadro europeo di certificazione»: il Regolamento ed i successivi sistemi europei di certificazione adottati a norma dell'articolo 49 del Regolamento;

d) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto TIC o di un servizio TIC per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione Europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

e) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto TIC che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

f) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto TIC o servizio TIC nella catena della fornitura;

g) «vigilanza del mercato»: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dall' Agenzia e dalle altre autorità pubbliche competenti per garantire che i prodotti TIC, i servizi TIC ed i processi TIC ad essi collegati siano conformi ai requisiti stabiliti dal quadro europeo di certificazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

h) «Agenzia»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, designata dall'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto-legge, per l'Italia, quale autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento;

i) «standard» o «norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

l) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione Europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

m) «Organismo di accreditamento»: l'organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento (CE) 765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

n) «autorizzazione»: provvedimento con il quale l'Agenzia accerta il possesso, a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *f)*, del Regolamento, di requisiti specifici o supplementari a cui sono soggetti gli organismi di valutazione della conformità per poter operare nell'ambito di uno specifico sistema europeo di certificazione, in aggiunta a quanto già previsto nell'allegato del Regolamento;

o) «abilitazione»: provvedimento con il quale l'Agenzia accerta i requisiti necessari affinché un esperto o un laboratorio di prova possa coadiuvare l'Agenzia nelle attività di vigilanza nazionale o di rilascio dei certificati di cybersicurezza;

p) «laboratorio di prova»: organismo di valutazione della conformità che svolge verifiche documentali e/o prove in base alle norme armonizzate europee ed agli standard e specifiche tecniche nell'ambito del sistema europeo di certificazione in cui è accreditato;

q) «organismo di certificazione»: organismo di valutazione della conformità che emette certificati europei di cybersicurezza in base alle norme armonizzate europee ed agli standard di riferimento ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *c)*, del Regolamento per il sistema di certificazione in cui è accreditato;

r) «elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di vigilanza nazionale»: registro aggiornato dei laboratori di prova e degli esperti abilitati dall'Agenzia ad effettuare attività di valutazione di sicurezza informatica nell'ambito dei compiti di vigilanza nazionale dell'Agenzia;

s) «elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di certificazione»: registro aggiornato dei laboratori di prova e degli esperti abilitati dall'Agenzia ad effettuare attività di valutazione di sicurezza informatica nell'ambito dei compiti di rilascio dei certificati di cybersicurezza dell'Agenzia;

t) «Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica» o «OCSI»: organismo di certificazione dell'Agenzia, accreditato ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2004;

u) «dichiarazione UE di conformità»: attestazione di conformità rilasciata da un fabbricante di prodotti TIC o fornitore di servizi TIC ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento UE 2019/881, a seguito del processo di autovalutazione di conformità previsto dallo stesso articolo;

v) «emittenti delle dichiarazioni di conformità UE»: i soggetti di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento UE 2019/881;

z) «certificato europeo di cybersicurezza»: un documento rilasciato da un organismo di certificazione che attesta che un determinato prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC è stato oggetto di una valutazione di conformità ai requisiti stabiliti da un sistema europeo di certificazione;

aa) «certificato europeo di cybersicurezza (o dichiarazione UE di conformità) non conforme»: certificato europeo di cybersicurezza (o dichiarazione UE di conformità) che non soddisfa uno o più requisiti di un sistema europeo di certificazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento;

bb) «revoca di un certificato europeo di cybersicurezza»: annullamento di un certificato europeo di cybersicurezza prima della sua scadenza da parte dell'organismo di valutazione della conformità emittente o da parte dell'Agenzia;

cc) «revoca di una dichiarazione UE di conformità»: annullamento di una dichiarazione UE di conformità prima della sua scadenza da parte del fabbricante o fornitore emittente;

dd) «livello di affidabilità di base»: livello di affidabilità che soddisfa i requisiti ed è valutato con i criteri specificati al paragrafo 5 dell'articolo 52 del Regolamento;

ee) «livello di affidabilità sostanziale»: livello di affidabilità che soddisfa i requisiti ed è valutato con i criteri specificati al paragrafo 6 dell'articolo 52 del Regolamento;

ff) «livello di affidabilità elevato»: livello di affidabilità che soddisfa i requisiti ed è valutato con i criteri specificati al paragrafo 7 dell'articolo 52 del Regolamento;

gg) «ECCG»: Gruppo europeo di certificazione della cibersicurezza, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento;

hh) «ENISA»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza di cui al Titolo II del regolamento (UE) 2019/881.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALE, ATTIVITÀ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Art. 4.

Designazione dell'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, organizzazione e procedure per lo svolgimento dei compiti in ambito nazionale di certificazione della cybersicurezza

1. L'Agenzia, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *e)*, e 16, comma 12, lettera *b)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è l'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento.

2. Con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, sono definite l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia quale Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza e sono definite le modalità applicative delle attività di cui al presente Capo e all'articolo 11. Il predetto provvedimento dispone altresì che le attività dell'Agenzia relative al rilascio di certificati europei di cybersicurezza di cui all'articolo 6, comma 1, siano rigorosamente separate dalle attività di vigilanza di cui all'articolo 5 e che tali attività siano svolte indipendentemente le une dalle altre, nell'ambito di due distinte Divisioni di cui all'articolo 4, comma 4, del de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223. L'Agenzia partecipa alle attività internazionali dell'ECCG e del comitato ai sensi degli articoli 62 e 66 del Regolamento con proprio personale.

3. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia, inerenti la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi, la formazione del personale tecnico ed amministrativo, la ricerca e l'innovazione, la realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, l'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, l'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, la vigilanza, l'accreditamento, il rinnovo e l'estensione dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 1, le missioni nazionali ed internazionali e le spese generali, è autorizzata la spesa di 657.500 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Art. 5.

Vigilanza nazionale

1. L'Agenzia realizza l'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale ai fini della corretta applicazione delle regole previste dai sistemi europei di certificazione della cybersicurezza, con riferimento ai certificati di cybersicurezza ed alle dichiarazioni UE di conformità emessi nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento, vigilando sui fornitori e fabbricanti emittenti le dichiarazioni UE di conformità, sui titolari di certificati europei di cybersicurezza e sugli organismi di valutazione della conformità, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento. L'Agenzia, inoltre, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del Regolamento:

a) fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento nonché quanto stabilito alla lettera *b)* del presente comma, assiste e sostiene attivamente l'Organismo di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle attività degli organismi di valutazione della conformità ai fini del Regolamento. Le modalità di sostegno ed assistenza dell'Agenzia all'Organismo di accreditamento per l'attività di vigilanza sono disciplinate da apposita convenzione o protocollo di intesa fra i medesimi soggetti;

b) monitora e vigila sulle attività degli organismi di valutazione della conformità pubblici di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettera *b)*, del Regolamento;

c) ove previsto dal sistema di certificazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *f)*, del Regolamento, autorizza gli organismi di valutazione della conformità a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento, e limita, sospende o revoca l'autorizzazione esistente qualora violino le prescrizioni del Regolamento medesimo, dandone notizia all'Organismo di accreditamento.

2. L'Agenzia, nello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, opera anche in collaborazione con altre autorità di vigilanza del mercato competenti in Italia e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere *a)* ed *h)*, del Regolamento. L'Agenzia esegue l'attività di vigilanza di cui al comma 1 anche in collaborazione con le Forze dell'ordine.

3. L'Agenzia, nell'attività di vigilanza di cui al comma 1, può effettuare, nei confronti degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cybersicurezza e degli emittenti le dichiarazioni di conformità UE, indagini ed *audit*, ottenendo informazioni anche tramite l'accesso ai locali degli organismi di valutazione della conformità o dei titolari dei certificati europei di cybersicurezza, revocare certificati ai sensi del comma 4, irrogare sanzioni pecuniarie ed accessorie ai sensi dell'articolo 10. L'attività di vigilanza dell'Agenzia può prevedere prelievi di prodotti.

4. Nel caso in cui l'Agenzia, in esito alle attività di vigilanza di cui al comma 1, accerti l'emissione di un certificato non conforme, rilasciato ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4, 5, lettera *b)*, o 6, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento, il certificato è sottoposto a revoca:

a) per il livello di affidabilità elevato;

b) per il livello di affidabilità di base o sostanziale nel caso in cui il certificato non conforme sia relativo ad un prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio ad un servizio essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, o a un servizio di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o alla salute o all'incolumità personale;

c) se previsto espressamente dallo specifico sistema europeo di certificazione.

5. Nella fattispecie di cui alla lettera *a)* del comma 4 l'Agenzia provvede direttamente alla revoca del certificato. Nella fattispecie di cui alla lettera *b)* del comma 4 l'Agenzia chiede all'organismo emittente il certificato di provvedere alla revoca del certificato entro e non oltre cinque giorni e, in caso di inottemperanza, provvede direttamente entro i successivi cinque giorni. Nella fattispecie di cui alla lettera *c)* del comma 4 si provvede in base alle regole stabilite dal sistema specifico di certificazione.

6. Accertata l'emissione di un certificato non conforme rilasciato ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4, 5, lettera *b)*, o 6, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento, in esito alle attività di vigilanza di cui al comma 1, fatti salvi i casi di revoca di cui alle lettere *a)*, *b)* o *c)* del comma 4, l'Agenzia chiede all'organismo che ha emesso il certificato di ripetere in tutto o in parte l'attività di valutazione o integrare l'attività di valutazione con ulteriori verifiche e ricondurre il certificato a conformità entro centoventi giorni o revocare il certificato. In caso di mancata riconduzione a conformità o mancata revoca del certificato non conforme da parte dell'organismo, il certificato decade. La riconduzione a conformità o la revoca del certificato sono divulgate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *s)*, del Regolamento.

7. L'Agenzia, per le prove tecniche nell'ambito delle attività di cui al comma 1, può effettuare valutazioni di sicurezza informatica anche attraverso esperti esterni o laboratori di prova abilitati dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e iscritti nell'elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di vigilanza nazionale.

8. È fatto obbligo agli organismi di valutazione della conformità, ai titolari dei certificati europei di cybersicurezza ed agli emittenti delle dichiarazioni di conformità durante l'attività di vigilanza a cui sono sottoposti di cooperare con l'Agenzia nell'attività di verifica sui certificati e sulle dichiarazioni UE da essi emessi. Gli stessi mettono a disposizione, su richiesta dell'Agenzia, tutti i documenti di valutazione necessari per dimostrare la conformità dei certificati e le dichiarazioni oggetto di verifica da parte dell'Agenzia assieme agli strumenti di valutazione eventualmente forniti dal fabbricante o dal fornitore nell'attività di valutazione come indicato nei rapporti di valutazione. L'onere della prova della conformità di certificati e dichiarazioni è in capo agli organismi di valutazione della conformità, ai titolari dei certificati o agli emittenti delle dichiarazioni di conformità.

9. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 8 e 9 per i controlli effettuati dall'Agenzia e relativi in particolare all'impiego del personale in forza all'Agenzia, della strumentazione utilizzata nelle prove e dei materiali di consumo e per le missioni e spese generali, sono a carico dell'organismo di valutazione della conformità, del titolare del certificato o dell'emittente della dichiarazione UE di conformità sottoposto all'attività di vigilanza. Nel caso in cui l'attività di vigilanza includa ulteriori spese, tra cui l'utilizzo di laboratori di prova esterni ed eventuali spese di trasporto per prodotti prelevati o sequestrati da sottoporre a verifica, le ulteriori spese sono ugualmente a carico del soggetto sottoposto all'attività di vigilanza. Le somme di cui al presente comma sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell'articolo 13.

Art. 6.

Rilascio dei certificati di cybersicurezza

1. L'Agenzia rilascia i certificati di cybersicurezza con livello di affidabilità elevato tramite l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI), di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento, che si può avvalere di esperti o di laboratori di prova, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, abilitati dall'Agenzia ad operare per proprio conto e iscritti nell'elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di vigilanza nazionale, ferme restando, per specifici sistemi di certificazione, le possibili modalità di emissione dei certificati alternative ai sensi degli articoli 56, paragrafo 6, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento.

2. Ove uno specifico sistema di certificazione preveda il rilascio dei certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base unicamente da parte di un organismo pubblico, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, del Regolamento, l'Agenzia rilascia tali certificati attraverso l'organismo di cui al comma 1. Il rilascio può avvenire ad opera di altro organismo di valutazione della conformità pubblico, accreditato dall'Organismo di Accreditamento, monitorato e vigilato dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettera *d)*, del Regolamento, e designato dall'Agenzia ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, salvo diverse disposizioni dello specifico sistema europeo di certificazione.

3. La certificazione della cybersicurezza è volontaria, salvo diversamente specificato dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del Regolamento. In mancanza di un diritto dell'Unione armonizzato, l'Agenzia può adottare, previa consultazione con i portatori di interesse, regolamentazioni tecniche nazionali in cui sia prevista una certificazione obbligatoria nel quadro di un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223.

4. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo per il rilascio dei certificati da parte dell'Agenzia sono a carico del soggetto richiedente la certificazione. Le somme di cui al presente comma sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell'articolo 13.

Art. 7.

Dichiarazioni UE di conformità

1. In un sistema di certificazione in cui è autorizzata l'autovalutazione di conformità ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *e)*, del Regolamento, i fornitori o fabbricanti di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC possono rilasciare sotto la propria responsabilità dichiarazioni UE di conformità di livello di base per dimostrare il rispetto di requisiti tecnici previsti nel sistema.

2. Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC rende disponibile all'Agenzia, per il periodo stabilito nel corrispondente sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *q)*, del Regolamento, la dichiarazione UE di conformità, la documentazione tecnica e tutte le altre informazioni pertinenti relative alla conformità dei prodotti TIC o servizi TIC al sistema. Una copia della dichiarazione UE di conformità è trasmessa all'Agenzia e all'ENISA.

3. Ove l'Agenzia accerti la non conformità di una dichiarazione UE di conformità in esito alle attività di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, è fatto obbligo al fabbricante o fornitore emittente di revisionare o revocare la dichiarazione UE di conformità entro trenta giorni dandone comunicazione all'Agenzia e all'ENISA, salvo diversa disposizione dello specifico sistema di certificazione.

4. Il rilascio di una dichiarazione UE di conformità è volontario, salvo diversamente specificato nel diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4 del Regolamento. In mancanza di un diritto dell'Unione armonizzato, l'Agenzia può stabilire l'obbligatorietà della dichiarazione UE di conformità nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 8.

Accreditamento ed autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia

1. L'Organismo di accreditamento, nello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 60 del Regolamento, ed in conformità con le disposizioni dello specifico sistema di certificazione, comunica all'Agenzia ed all'ufficio unico di collegamento designato per l'Italia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, ogni aggiornamento in merito agli organismi di valutazione della conformità accreditati quanto a nuovi rilasci, revoche, sospensioni e limitazioni dei certificati di accreditamento per la successiva notifica da parte dell'Agenzia alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento.

2. L'Agenzia partecipa con propri rappresentanti alle deliberazioni dell'Organismo di accreditamento in ordine alle attività di cui al comma 1.

3. Qualora un sistema europeo di certificazione stabilisca requisiti specifici o supplementari a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *f)*, del Regolamento, solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano detti requisiti sono autorizzati dall'Agenzia a svolgere i compiti previsti da tale sistema.

4. In relazione alle attività di vigilanza nazionale e di rilascio dei certificati, l'Agenzia, con provvedimento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, alinea, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, costituisce, aggiorna e rende pubblici due elenchi di esperti e di laboratori di prova da essa abilitati ad operare rispettivamente ai sensi dell'articolo 5, comma 7, ed ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a supporto delle attività di vigilanza e rilascio dei certificati in capo all'Agenzia. Gli esperti e i laboratori di prova inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 5, comma 7, non possono effettuare attività di valutazione per l'emissione di certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, o paragrafo 5, lettera *b)*, del Regolamento, né possono essere accreditati come organismi di valutazione della conformità per il rilascio di tali certificati. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, sono individuate le modalità per l'abilitazione e l'eventuale rinnovo, l'inserimento, la sospensione e la cancellazione di esperti e laboratori di prova dai suddetti elenchi.

5. Ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, gli oneri derivanti dall'abilitazione di cui al comma 4, le spese per le eventuali attività di autorizzazione di cui al comma 3, e gli eventuali successivi aggiornamenti sono a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione. Le somme di cui al presente comma sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell'articolo 13.

Art. 9.

Attività di ricerca, formazione e sperimentazione nazionale nell'ambito della certificazione della cybersicurezza

1. Allo scopo di elevare il livello nazionale di cybersicurezza, l'Agenzia può realizzare progetti di ricerca, ivi inclusi quelli per lo sviluppo di software, e di formazione, anche in collaborazione con università, centri di ricerca o laboratori specializzati nel campo della valutazione della sicurezza informatica, anche nel contesto di attività di supporto alla standardizzazione a livello nazionale, europeo ed internazionale.

2. L'Agenzia monitora gli sviluppi nel campo della certificazione della cybersicurezza, anche consultando i portatori di interesse nazionale del settore e scambiando informazioni, esperienze e buone pratiche con la Commissione europea e le altre autorità nazionali della cybersicurezza.

3. Conformemente all'articolo 57 del Regolamento ed in assenza di un sistema europeo di certificazione, l'Agenzia può introdurre sistemi di certificazione nazionali della cybersicurezza, per prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC.

Capo III

SANZIONI, RECLAMI E RICORSI GIURISDIZIONALI

Art. 10.

Quadro sanzionatorio

1. L'Agenzia, anche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, in caso di violazione degli obblighi del quadro europeo di certificazione della cybersicurezza, ai sensi degli articoli 58, paragrafo 8, lettera *f)*, e 65 del Regolamento irroga sanzioni pecuniarie ed accessorie, chiedendo la cessazione immediata della violazione. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo di valutazione della conformità che emette un certificato di cybersicurezza non conforme è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 15.000 euro a 75.000 euro. In caso di omessa revoca di un certificato da parte dell'organismo su richiesta dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, si applica la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o fornitore che emette una dichiarazione UE di conformità volontaria non conforme è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 15.000 euro a 75.000 euro. In caso di omessa revisione o revoca di dichiarazione UE di conformità volontaria o obbligatoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, si applica la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di obbligatorietà di una dichiarazione UE di conformità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, o di un certificato di cybersicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il fabbricante o fornitore che mette a disposizione sul mercato un prodotto TIC o servizio TIC privo di dichiarazione UE di conformità obbligatoria o con dichiarazione UE di conformità obbligatoria non conforme o in assenza del certificato di cybersicurezza obbligatorio, è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato il fabbricante o fornitore che per la messa a disposizione sul mercato di un prodotto TIC o di un servizio TIC si avvale di un processo TIC privo di dichiarazione UE di conformità obbligatoria o con dichiarazione UE di conformità obbligatoria non conforme o in assenza di certificato di cybersicurezza obbligatorio.

5. Nei casi di cui al comma 4 oppure ove, in esito ad un accertamento di non conformità ai sensi dei commi 4, 5 o 6 dell'articolo 5, sia revocato o decada un certificato obbligatorio per la messa a disposizione sul mercato di un prodotto TIC o di un servizio TIC, l'Agenzia dispone il ritiro del prodotto o l'inibizione del servizio dal mercato a carico esclusivo del fabbricante o del fornitore indicando i tempi ed eventuali modalità per il richiamo dei prodotti già immessi sul mercato o per l'inibizione del servizio;

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera a quanto prescritto al comma 5 per il richiamo di prodotti già immessi sul mercato è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 60.000 euro a 300.000 euro. Nel caso in cui il fabbricante non ottemperi al richiamo di prodotti dal mercato, l'Agenzia, trascorsi sei mesi dalla scadenza fissata, può provvedere, al sequestro dei prodotti in questione dal mercato, a spese del fabbricante.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che non ottempera a quanto prescritto al comma 5 per l'inibizione del servizio dal mercato è assoggettato alla sanzione amministrativa da 60.000 euro a 300.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, Il titolare di un certificato europeo di cybersicurezza che non notifichi, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 8, del Regolamento, eventuali vulnerabilità o irregolarità rilevate in relazione alla sicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC certificati è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 60.000 euro a 300.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato l'organismo di valutazione della conformità emittente un certificato di cybersicurezza o il suo titolare ovvero il fornitore o fabbricante emittente una dichiarazione UE di conformità, che dovesse rilevare o venire a conoscenza della presenza di vulnerabilità nel prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC certificato o dichiarato conforme, che non siano state riscontrate durante il processo di valutazione, e non ottemperi agli obblighi riguardanti il modo in cui segnalare e trattare le vulnerabilità previste per lo specifico sistema di certificazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *m)*, del Regolamento.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o fornitore che non renda disponibile, per il periodo stabilito ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *q)*, del Regolamento, la dichiarazione UE di conformità o la documentazione tecnica o tutte le altre informazioni pertinenti o non trasmetta una copia della dichiarazione UE di conformità all'Agenzia o ad ENISA ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, del Regolamento ovvero non renda disponibili pubblicamente una o più delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento o non rispetti il formato o le procedure di aggiornamento delle stesse informazioni ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *v)*, del Regolamento o pubblichi informazioni non corrette sui certificati detenuti o sulle dichiarazioni UE di conformità emesse, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato il fornitore o fabbricante che non comunichi la revisione o la revoca di una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente decreto.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo di valutazione della conformità che non ottempera agli obblighi di divulgazione dei certificati europei di cybersicurezza rilasciati, modificati o revocati come previsto nell'ambito dello specifico sistema di certificazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *s)*, del Regolamento, nonché secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato l'organismo di valutazione della conformità autorizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento, che non specifichi nella procedura per i reclami definita ai sensi dell'articolo 11, comma 2, l'inoltro degli stessi per conoscenza anche all'Agenzia.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di accertamento di esercizio di organismo di valutazione della conformità senza autorizzazione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 120.000 euro a 600.000 euro e al soggetto non possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni nei successivi tre anni dall'accertamento della violazione. Se l'autorizzazione è scaduta da meno di un anno la sanzione è compresa tra 30.000 euro e 150.000 euro ed il soggetto può richiedere il rilascio di nuova autorizzazione.

12. Salvo che i fatti costituiscano reato, il richiedente di una certificazione che nell'ambito dello svolgimento dell'attività di valutazione e di rilascio dei certificati, scientemente, fornisce dati, informazioni o documentazione falsi o ometta informazioni necessarie per espletare la certificazione, in violazione dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *h)*, e dell'articolo 56, paragrafo 7, del Regolamento, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 90.000 euro a 450.000 euro. Alla medesima

sanzione è assoggettato il soggetto che, scientemente, durante le verifiche di vigilanza, a cui è sottoposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, fornisce dati, informazioni o documentazione falsi.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che viola le condizioni di utilizzo degli eventuali marchi o etichette previste da un sistema europeo di certificazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *i)*, del Regolamento, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo di valutazione della conformità che non ottempera agli eventuali obblighi riguardanti la conservazione dei registri di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera *n)*, del Regolamento, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 45.000 euro a 225.000 euro.

15. L'Agenzia può impartire ordini o intimare diffide ai soggetti che operano in contrasto con quanto previsto dal quadro europeo di certificazione. Ai soggetti che non ottemperano nel termine indicato nell'ordine o nella diffida l'Agenzia commina la sanzione del pagamento di una somma da 200.000 euro ad 1.000.000 di euro. Se le violazioni riguardano provvedimenti adottati dall'Agenzia nei confronti di soggetti con fatturato pari almeno a 200.000.000 euro, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore allo 0,3 per cento e non superiore all'1,5 per cento del fatturato, restando comunque fermo il limite massimo di 5.000.000 di euro. Come riferimento per il fatturato si assume il valore realizzato dallo stesso soggetto nell'esercizio precedente a quello in cui sia stato impartito l'ordine o sia stata intimata la diffida.

16. Fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di euro per la sanzione, i valori minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie dal comma 2 al comma 15, sono triplicati, se la violazione ha riguardato un certificato relativo ad un prodotto TIC, ad un servizio TIC o ad un processo TIC rilasciato nell'ambito di un sistema di certificazione destinato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettere *a)* o *b)*, del Regolamento, all'utilizzo con le finalità o nell'ambito di un servizio essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, o di un servizio di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

17. I criteri di graduazione nell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie sono definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, alinea, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223. Nelle more dell'adozione del provvedimento di definizione dei criteri di graduazione si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di euro per la sanzione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi dal 2 al 14 sono rivalutate ogni cinque anni con provvedimento dell'Agenzia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, alinea, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unità di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se è uguale o superiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento che lo prevede.

19. L'autorizzazione di un organismo di valutazione della conformità ad operare nel sistema europeo di certificazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento, ove prevista, è sospesa per 6 mesi o revocata nel caso di più di due violazioni del quadro europeo di certificazione rispettivamente in un quinquennio o in un biennio. In caso di revoca dell'autorizzazione, il trasgressore non può ottenere nuova autorizzazione nei successivi cinque anni dal provvedimento di revoca.

20. L'Agenzia notifica alla Commissione europea il quadro sanzionatorio di cui al presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e provvede poi a dare notifica delle eventuali modifiche entro sessanta giorni successivi alle stesse.

Art. 11.

Reclami sui certificati di cybersicurezza e sulle dichiarazioni UE di conformità

1. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo all'emittente di un certificato europeo di cybersicurezza o all'Agenzia se il reclamo riguarda un certificato europeo di cybersicurezza rilasciato dall'organismo di certificazione dell'Agenzia o da suo organismo di valutazione della conformità che agisce in conformità all'articolo 56, paragrafo 6, del Regolamento. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettera *f)*, del Regolamento, tratta inoltre i reclami degli stessi in relazione alle dichiarazioni UE di conformità di cui all'articolo 7.

2. Avverso le decisioni degli organismi di valutazione della conformità diversi dall'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, può essere proposta procedura di reclamo a tal fine indicata dagli stessi organismi. Nel caso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento, la procedura di reclamo indicata dall'organismo prevede l'inoltro del reclamo da parte del reclamante oltreché all'organismo anche per conoscenza all'Agenzia.

3. Avverso le decisioni dell'Agenzia riguardanti le certificazioni oppure le dichiarazioni UE di conformità rilasciate ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento può essere proposta procedura di reclamo. Il reclamante formula istanza all'Agenzia, identificando il certificato di cybersicurezza o la dichiarazione UE di conformità oggetto del reclamo, le ragioni del reclamo e le azioni correttive che ritiene necessarie.

4. L'Agenzia, a seguito di un reclamo ai sensi del comma 3, informa il reclamante dello stato del procedimento e della decisione adottata e informa il reclamante del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. L'Agenzia risponde ai reclami entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di mancata risposta ad un reclamo inoltrato all'Agenzia entro i termini previsti, lo stesso è da intendersi rigettato.

Art. 12.

Ricorso all'autorità giudiziaria

1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche possono proporre impugnazione avverso:

a) le decisioni assunte dall'Agenzia o dagli organismi di valutazione della conformità, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cybersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche;

b) il mancato o parziale accoglimento di un reclamo presentato all'Agenzia o agli organismi di valutazione della conformità.

2. A norma del presente articolo, i ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia sono presentati dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e quelli contro le decisioni degli altri organismi di valutazione della conformità al tribunale amministrativo del luogo ove è ubicata la sede di tali organismi.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

Destinazione dei proventi derivanti dalle attività dell'Agenzia

1. Le attività di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, di certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, di abilitazione di cui all'articolo 8, comma 4, sono sottoposte a tariffa, da calcolarsi sulla base dei costi effettivi dei servizi resi. I relativi proventi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per incrementare la dotazione degli appositi capitoli dell'Agenzia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, sono determinate le tariffe e modalità di riscossione.

2. Le spese per l'impiego di esperti o laboratori abilitati dall'Agenzia per le attività di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, sono calcolate ai sensi del decreto di cui al comma 1.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per incrementare la dotazione dei capitoli del bilancio dell'Agenzia destinati alle attività di ricerca e formazione concernenti la certificazione della cybersicurezza di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 657.500 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Le spese sostenute dall'Agenzia per l'adeguamento dei sistemi informativi all'articolo 4, comma 3, sono coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dei commi da 512 a 520, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati in attuazione del presente articolo e dell'articolo 13.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Successiva attuazione nazionale dei sistemi europei di certificazione

1. Ai nuovi sistemi europei di certificazione che sono adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 7, del Regolamento e che non siano autonomamente applicabili nel quadro di certificazione nazionale vigente, è data attuazione modificando o integrando il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, in ogni aspetto operativo necessario per dare piena attuazione al nuovo sistema europeo di certificazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988. n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

Omissis.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— La legge 22 aprile 2021, n. 53, concernente delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 23 aprile 2021.

— Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 22 aprile 2021, n. 5, recante i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2019/881:

«Art. 18 *(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»))*. — 1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera *a)*, attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;

d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera *a)* di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera *b)*, emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.».

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, è pubblicato nella GUUE L 218/30 del 13 agosto 2008.

— Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, è pubblicato nella GUUE L 151/15 del 7 giugno 2019.

— Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, è pubblicato nella GUUE L 257/73 del 28 agosto 2014.

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella GUUE L 119/1 del 4 maggio 2016.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e che contiene disposizioni in materia di depenalizzazione, sanzioni amministrative e penali, pecuniarie ed accessorie, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981, S.O.

— Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è pubblicato nella GU n. 39 del 15 febbraio 2002.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.:

«Art. 35 *(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata)*. — *Omissis*.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale:

«Art. 7 *(Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)*. — 1. L'Agenzia:

Omissis.

e) è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:

1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza;

2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente legge, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;

Omissis.».

— L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2004, recante approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, reca:

«Art. 4 *(Organismo di certificazione)*.».

— Si riporta il testo dei commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)*. — *Omissis*.

376.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.

Omissis.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, S.O.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/881, si rimanda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/679, si rimanda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio 2003, S.O.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/881, si rimanda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, si rimanda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella GUUE L 316/12 del 14 novembre 2012.

— Per i riferimenti al regolamento CE 765/2008, si rimanda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, si rimanda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 12, lettera *b)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:

«Art. 16 *(Altre modificazioni)*. — *Omissis*.

12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: "e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale";

b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223:

«Art. 5 *(Direttore generale dell'Agenzia)*. — *Omissis*.

3. Il direttore generale, sentito il Vice direttore generale:

a) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi e ne coordina le attività, adottando ogni iniziativa idonea al miglior espletamento delle funzioni dell'Agenzia;

b) adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai Capi dei Servizi;

c) dispone le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale;

d) adotta i provvedimenti necessari per l'impiego delle risorse strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e direttive per il loro migliore impiego;

e) adotta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;

f) assicura, sulla base delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, l'attuazione degli indirizzi del CIC e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi che presiede.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, è pubblicato nella GU n.132 del 9 giugno 2018.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — *Omissis*.

fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

2) servizio di comunicazione interpersonale;

3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 4 e 5, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 30 *(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)*. — *Omissis*.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Omissis.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018.

— Per il testo dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si rimanda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 8:

— Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, è pubblicato nella GUUE L 169/1 del 25 giugno 2019.

— Per il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, si rimanda nelle note all'articolo 4.

— Per il testo dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si rimanda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rimanda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si rimanda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si rimanda nelle note all'articolo 5.

— Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si rimanda nelle note all'articolo 5.

— Per il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, si rimanda nelle note all'articolo 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 11 *(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*. — Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché' alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.».

— Per il testo all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, si rimanda nelle note all'articolo 4.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo all'articolo 41-*bis* della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 41-*bis (Fondo per il recepimento della normativa europea)*. — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dei commi da 512 a 520, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016):

«*Omissis*.

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

514-*bis*. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché' gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per l'anno 2018, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020.

515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-*bis*, nonché' tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché', per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché' l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

515-*bis* Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

518. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

520. Per le finalità di cui al comma 512, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Omissis.».

22G00133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2022.

Revoca dell'Onorificenza di Grande ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL' ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13, e in particolare l'art. 12;

Visto decreto di nomina a Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1412/14/2020 del 9 dicembre 2020 relativo al signor Grushko Alexander Viktorovich;

Sentito il Consiglio dell'Ordine,

Ritenuto che dagli atti del procedimento emerge il ricorrere dei presupposti per la revoca per indegnità dell'onorificenza sopra indicata;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È revocata per indegnità l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia» al signor Grushko Alexander Viktorovich.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A04811

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2022.

Revoca dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13, e in particolare l'art. 12;

Visto il decreto di nomina a Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1412/8/2018 del 21 dicembre 2018 relativo ai sig.ri Dyukov Alexander Valeryevich e Melnichenko Andrey Igorevich;

Visto il decreto di nomina a Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1412/2/2020 del 9 gennaio 2020 relativo ai sig.ri Dmitriev Kirill e Konov Dmitry Vladimirovich;

Visto il decreto di nomina a Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1412/10/2020 del 28 maggio 2020 relativo al sig. Gref Herman Oskarovich;

Visto il decreto di nomina a Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1412/15/2020 del 9 dicembre 2020 relativo al sig. Belozerov Oleg Valentinovich;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Ritenuto che dagli atti del procedimento emerge il ricorrere dei presupposti per la revoca per indegnità delle onorificenze sopra indicate;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È revocata per indegnità l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia» ai sig.ri:

Dyukov Alexander Valeryevich;

Melnichenko Andrey Igorevich;

Dmitriev Kirill Alexandrovich;

Konov Dmitry Vladimirovich;

Gref Herman Oskarovich;

Belozerov Oleg Valentinovich.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A04812

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2022.

Revoca dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13, e in particolare l'art. 12;

Visto il decreto di nomina a Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1512/15/2015 del 28 dicembre 2015 relativo al sig. Ivanov Evghenyj Sergheevich;

Visto il decreto di nomina a Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1512/5/2016 del 3 giugno 2016 relativo al sig. Gordeev Aleksey Vasilievich;

Visto il decreto di nomina a Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia» n. 1412/10/2018 del 21 dicembre 2018 relativo al sig. Shokhin Aleksandr Nikolaevich;

Sentito il Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Ritenuto che dagli atti del procedimento emerge il ricorrere dei presupposti per la revoca per indegnità delle onorificenze sopra indicate;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È revocata per indegnità l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia» ai sig.ri:

Ivanov Evghenyj Sergheevich;

Gordeev Aleksey Vasilievich;

Shokhin Aleksandr Nikolaevich.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2022

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A04813

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2022.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Fermo, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali negli anni 2015-2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7, dell'art. 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1, e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/14399/DGP-PBD del 7 novembre 2017 e n. 5415 del 19 marzo 2021;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Marche riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Fermo (FM):

prot. n. 2015/2103/DRM del 20 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Amandola, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area di sedime scuola materna Mariele Ventre»;

prot. n. 2016/8233/DRM del 16 novembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/1019 del 12 febbraio 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Porto Sant'Elpidio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Appartamento e garage quota indivisa di 1/6»;

prot. n. 2015/9459/DRM del 17 dicembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Servigliano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Campo-Sportivo della Gil Terra Bianca»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Marche in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 11703 del 15 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Amandola

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Amandola (FM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Area di sedime scuola materna Mariele Ventre», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Marche prot. n. 2015/2103/DRM del 20 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,14 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Amandola.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.620,64, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,14.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Porto Sant'Elpidio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Appartamento e garage quota indivisa di 1/6», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Marche prot. n. 2016/8233/DRM del 16 novembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/1019 del 12 febbraio 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 900,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Porto Sant'Elpidio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.513,11, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 900,00.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Servigliano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Servigliano (FM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* Campo-Sportivo della Gil Terra Bianca», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Marche prot. n. 2015/9459/DRM del 17 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.730,61 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Servigliano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 19.226,49, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.730,61.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Amandola, di Porto Sant'Elpidio e di Servigliano della Provincia di Fermo.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1227

22A04748

DECRETO 30 giugno 2022.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Adria, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7, dell'art. 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1, e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/15039/DGP-PBD del 20 novembre 2017 e n. 20165 del 18 dicembre 2020;

Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/14074/DR-VE del 13 settembre 2016, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Adria della Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «alveo tombato del Canalbianco Baricetta»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 10110 del 24 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Adria

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Adria (RO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «alveo tombato del Canalbianco Baricetta», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Veneto prot. n. 2016/14074/DR-VE del 13 settembre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 378,34 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Adria.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.383,75, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 378,34.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Adria della Provincia di Rovigo.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1228

22A04749

DECRETO 30 giugno 2022.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Fiuggi, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7, dell'art. 56-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/16540/DGP-PBD del 22 novembre 2018 e n. 2151 dell'8 febbraio 2021;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio, riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Frosinone (FR):

protocollo n. 2017/3314/DRST-LZ2 del 22 febbraio 2017 e protocollo n. 2017/3259/DRST-LZ2 del 22 febbraio 2017, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Fiuggi, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Piazzale *Ex* ferrovia Stefer» e «Area di arredo Urbano - Piazzale *ex* Stazione di Fiuggi città»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 11699 del 15 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Fiuggi

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Fiuggi (FR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Piazzale *Ex* ferrovia Stefer» e «Area di arredo Urbano - Piazzale *ex* Stazione di Fiuggi città», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lazio, rispettivamente, protocollo n. 2017/3314/DRST-LZ2 del 22 febbraio 2017 e protocollo n. 2017/3259/DRST-LZ2 del 22 febbraio 2017, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 13.386,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2017, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Fiuggi.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 78.408,95, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 13.386,00.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Fiuggi della Provincia di Frosinone.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1240

22A04750

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolarnento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996 - con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Vista l'ordinanza del 13 gennaio 2022 del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ha definito misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana.

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 12 gennaio 2022, n. 3 in cui viene fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera Provincia di Alessandria.

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 22 gennaio 2022, n. 7, a cui ha fatto seguito la circolare esplicativa della Direzione sanità e *welfare* del 25 gennaio 2022, il divieto delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della peste suina africana sono stati estesi ad altri comuni e province della Regione Piemonte, compresi i Comuni che costituiscono la maggior parte dell'areale di produzione della Robiola di Roccaverano;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio della Robiola di Roccaverano D.O.P. in data 28 febbraio 2022, e la relazione tecnica allegata con la quale stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014;

Tenuto conto che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano» motivata dalle misure adottate dalle autorità pubbliche per contenere la diffusione della peste suina africana che coinvolgono la zona di produzione della Robiola di Roccaverano;

Considerato che disciplinare vigente prevede l'obbligo di pascolamento del bestiame e che tale obbligo non è attualmente compatibile con i provvedimenti sanitari sopra citati;

Vista la determinazione del dirigente della Regione Piemonte del 10 marzo in cui si esprime nulla osta alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano.

Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione della DOP «Robiola di Roccaverano» e che mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave datum economico ai produttori;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Robiola di Roccaverano» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Provvede:

Alla modifica temporanea disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/2006 del 1° luglio 2006.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» temporanea, ha validità dal 1° marzo sino al 30 novembre 2022, cosi come i provvedimenti adottati per il contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 15 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» AI SENSI DELL'ART. 53, PUNTO 4 DEL REG. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e modificato l'art. 4 nella parte relativa all'alimentazione del bestiame come di seguito riportato:

Testo in vigore	Testo modificato
Art. 4. ... «L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dal pascolamento degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo. L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.» ...	Art. 4. ... «L'alimentazione degli ovi-caprini è ottenuta dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo. L'alimentazione delle vacche è costituita dal pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni. L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di produzione per una quota percentuale superiore al 80%. È vietato l'uso di insilati di mais e di foraggio.» ...

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Robiola di Roccaverano» è temporanea, ha validità dal 1° marzo sino al 30 novembre 2022, così come i provvedimenti adottati per il contenimento della peste suina africana, salvo proroghe degli stessi.

22A04814

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2022.

Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 dell'11 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 4 novembre 2021, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;

Vista la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Piemonte, su istanza del Consorzio Colline del Monferrato Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica dell'unione» ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6 e 7 e di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;

è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022 al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione e pubblicizzazione della «modifica dell'Unione» relativa alla modifica del disciplinare di produzione in questione, la stessa richiesta è risultata conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare sul sito ufficiale *internet* del Ministero, nonché per trasmettere alla Commissione UE la stessa domanda di modifica, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6, 15 e 16 del regolamento UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Dispone:

1) La pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'allegata proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Grignolino del Monferrato Casalese»;

2) La trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica della DOP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019.

Roma, 4 agosto 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA "UNIONALE" DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE"

(N.B.: nella seguente tabella sinottica sono riportate soltanto le parti dell'articolato del disciplinare oggetto di modifica)

Testo disciplinare vigente	**Proposta/e di modifica**
Articolo 1 **Denominazione e vini** La Denominazione di Origine Controllata "Grignolino del Monferrato Casalese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: Grignolino del Monferrato Casalese (Cat. Vino). Grignolino del Monferrato Casalese Riserva (Cat. Vino).	**Articolo 1** **Denominazione e vini** La Denominazione di Origine Controllata "Grignolino del Monferrato Casalese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: Grignolino del Monferrato Casalese (Cat. Vino). Grignolino del Monferrato Casalese Riserva (Cat. Vino). Grignolino del Monferrato Casalese Spumante Rosato (Cat. Vino Spumante di Qualità).
Articolo 4 **Norme per la viticoltura** 1**.** Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: calcarei - argillosi - e loro eventuali combinazioni; - giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati; - esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve; - densità d'impianto: quelle generalmente usate	**Articolo 4** **Norme per la viticoltura** 1**.** Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: calcarei - argillosi - e loro eventuali combinazioni; - giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati; - esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve; - densità d'impianto: quelle generalmente usate

in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi impianti e i reimpianti, dal momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare la qualità delle uve). Altre pratiche colturali: È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere rispettivamente le seguenti: Per il Grignolino del Monferrato Casalese: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%; Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol;	in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi impianti e i reimpianti, dal momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare la qualità delle uve). Altre pratiche colturali: È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere rispettivamente le seguenti: Per il Grignolino del Monferrato Casalese: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%; Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol; Per il Grignolino del Monferrato Casalese Spumante Rosato: Resa uva t/ha: 8 Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 9,50%.

Nelle annate favorevoli quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Grignolino del Monferrato Casalese" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.	Nelle annate favorevoli quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Grignolino del Monferrato Casalese" devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5 **Norme per la vinificazione** Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3. Tuttavia, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d'Asti. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi del disciplinare allegato al DM 25.05.2004. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: Per il Grignolino del Monferrato Casalese: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600	**Articolo 5** **Norme per la vinificazione** Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3. Tuttavia, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d'Asti. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi del disciplinare allegato al DM 25.05.2004. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: Per il Grignolino del Monferrato Casalese: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Per il Grignolino del Monferrato Casalese Spumante Rosato:

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Il vino "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo così definito: Durata: 30 mesi di cui almeno 18 mesi in contenitori di legno; Decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per il vino "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovrà essere superiore a: Resa uva/vino: 65% Produzione massima di vino l/ha: 5200	Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino l/ha: 5600 Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi. Il vino "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo così definito: Durata: 30 mesi di cui almeno 18 mesi in contenitori di legno; Decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per il vino "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovrà essere superiore a: Resa uva/vino: 65% Produzione massima di vino l/ha: 5200
Articolo 6 **Caratteristiche dei vini al consumo** Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" e "Grignolino del Monferrato Casalese" vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino più o meno intenso, con tendenza all'aranciato; - odore: caratteristico e delicato; - sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.	**Articolo 6** **Caratteristiche dei vini al consumo** Il vino "Grignolino del Monferrato Casalese" e "Grignolino del Monferrato Casalese" vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino più o meno intenso, con tendenza all'aranciato; - odore: caratteristico e delicato; - sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Riserva e “Grignolino del Monferrato Casalese” Riserva vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino-granato, con tendenza all'aranciato; - odore: caratteristico e delicato con note a volte speziate; - sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.	Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Riserva e “Grignolino del Monferrato Casalese” Riserva vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso rubino-granato, con tendenza all'aranciato; - odore: caratteristico e delicato con note a volte speziate; - sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Spumante rosato, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine e persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia da sapore: sapido, fine ed armonico, dosaggio zero a brut; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
Articolo 7 **Etichettatura e presentazione** Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non	**Articolo 7** **Etichettatura e presentazione** Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non

idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure per il vino Grignolino Monferrato Casalese, anche vigna, sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona. Per il vino "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva e "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva vigna è obbligatorio l'utilizzo del tappo di sughero. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacità di litri: 0,187 / 0,250 / 0,375 / 0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / 3,000 / 5,000 (con esclusione della dama) 6,000 / 9,000 / 12,000 / 18,000.	idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure per il vino Grignolino Monferrato Casalese, anche vigna, sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona. Per il vino "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva e "Grignolino Monferrato Casalese" Riserva vigna è obbligatorio l'utilizzo del tappo di sughero. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, anche vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacità di litri: 0,187 / 0,250 / 0,375 / 0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / 3,000 / 5,000 (con esclusione della dama) 6,000 / 9,000 / 12,000 / 18,000. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Grignolino Monferrato Casalese" Spumante rosato è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale", o "metodo tradizionale", o "metodo classico", o "metodo classico tradizionale" alle condizioni previste dalla normativa vigente. È pertanto vietata nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Grignolino Monferrato Casalese" Spumante rosato l'utilizzazione della semplice dicitura "fermentazione in bottiglia". Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Grignolino Monferrato Casalese" Spumante rosato, è consentito utilizzare anche i termini

	“rosa” o “rosé”.
L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.	L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria con esclusione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino Monferrato Casalese” Spumante rosato non millesimati. La durata del processo di elaborazione sui lieviti, a partire dall’imbottigliamento non deve essere inferiore a diciotto mesi per i vini Denominazione di Origine Controllata “Grignolino Monferrato Casalese” Spumante rosato. Per il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Spumante rosato sono vietate l’utilizzo delle seguenti tipologie di chiusure: - tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico.
Nell’etichettatura dei vini il nome della denominazione “Grignolino del Monferrato Casalese” può essere omessa la preposizione articolata “del”.	Nell’etichettatura dei vini il nome della denominazione “Grignolino del Monferrato Casalese” può essere omessa la preposizione articolata “del”.
Articolo 8 **Legame con l’ambiente geografico** omissis B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione, ricco di note fruttate, che si ottengono da questo particolare “terroir". I vini hanno un colore molto tipico, espressione varietale inequivocabile: rosso rubino a volte tenue, dai riflessi che possono variare dall’aranciato al granata. Il gusto è pieno, con una tannicità di rilievo, fresca l’acidità mitigata dalla fermentazione malolattica, necessaria per evitare sinergie dal risvolto astringente, in equilibrio con l’impianto polifenolico.	**Articolo 8** **Legame con l’ambiente geografico** omissis B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli e quindi del vino di questa denominazione, ricco di note fruttate, che si ottengono da questo particolare “terroir". I vini hanno un colore molto tipico, espressione varietale inequivocabile: rosso rubino a volte tenue, dai riflessi che possono variare dall’aranciato al granata. Il gusto è pieno, con una tannicità di rilievo, fresca l’acidità mitigata dalla fermentazione malolattica, necessaria per evitare sinergie dal risvolto astringente, in equilibrio con l’impianto polifenolico.

Il profumo è complesso, dalle evidenti note speziate accostate a sentori freschi di piccoli frutti rossi. Non mancano le note floreali, soprattutto di rosa e di viola. I vini possono presentare titoli alcolometrici totali minimi di 11,5% vol., ma le misure più frequenti oscillano tra 12,5 e 14 % vol. L'acidità totale minima è 4,5 g/l; le misure più frequenti sono tra 5 e 5,5 g/l, ma si possono trovare vini, in annate particolarmente fresche, che arrivano a 5,8/6 g/l. L'estratto non riduttore minimo è 20 g/l, ma le misure più frequenti sono tra 22 e 25 g/l.	Il profumo è complesso, dalle evidenti note speziate accostate a sentori freschi di piccoli frutti rossi. Non mancano le note floreali, soprattutto di rosa e di viola. I vini possono presentare titoli alcolometrici totali minimi di 11,5% vol., ma le misure più frequenti oscillano tra 12,5 e 14 % vol. L'acidità totale minima è 4,5 g/l; le misure più frequenti sono tra 5 e 5,5 g/l, ma si possono trovare vini, in annate particolarmente fresche, che arrivano a 5,8/6 g/l. L'estratto non riduttore minimo è 20 g/l, ma le misure più frequenti sono tra 22 e 25 g/l. Vini spumanti Le condizioni ambientali e pedoclimatiche e la naturale giacitura collinare dell'areale del Monferrato Casalese in cui si coltiva il Grignolino permettono di ottenere con accurata selezione, ottime uve da base spumante. L'escursione termica tra giorno e notte, esposizioni più fresche e una raccolta opportunamente anticipata assicurano al vino acidità, sapidità e un potenziale zuccherino adeguati alla produzione di vini base idonei alla rifermentazione in bottiglia. I vini spumanti ottenuti dalle uve della varietà Grignolino hanno un colore rosato con riflessi che vanno da aranciati a giallognoli; l'intensità può essere più o meno accentuata in funzione del grado di pressatura dell'uva e del livello di maturazione raggiunto; la tonalità è influenzata anche dalla particolare natura del terreno, dalla sua componente sabbiosa e del rapporto quantitativo tra sabbia e argilla; il sapore è fresco e pieno; il retrogusto è amarognolo. Il profumo aggiunge alle note fermentative, tipiche degli spumanti Metodo Classico, un leggero sentore speziato che definisce la varietà. La permanenza sui lieviti di 18 mesi o più garantisce complessità all'aroma, e contribuisce a esaltarne le note di tipicità. Il titolo alcolometrico totale si riscontra mediamente intorno a 12,0% vol., ma si possono misurare anche valori in un intervallo

	più ampio che va da 11,5 a 13,5 % vol. L'acidità totale media è compresa tra 5,5 e 7,0 g/l e l'estratto molto variabile in funzione del diverso grado di pressatura può oscillare da 15 g/l a 21 g/L. Il tenore zuccherino fa riferimento ai limiti di legge per i vini spumanti

22A04795

DECRETO 5 agosto 2022.

Individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625, per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) – e in particolare l'art. 4, par. 3 secondo cui «Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *i)* possono affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico»;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove all'art. 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, approvato dal comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, approvato dal comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022;

Considerata la convenzione quadro tra l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla quale ADM ha svolto attività di controllo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione;

Considerato il *working document* «*Questions & Answers - Official controls on products from third countries intended to be placed on the EU market as organic products or in-conversion products*» elaborato dai servizi della DG SANTE e della DG AGRI della Commissione europea;

Considerata la necessità di perseguire obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848, relativamente ai controlli sui prodotti biologici importati nell'Unione europea;

Considerata la necessità individuare un'autorità di controllo a cui conferire le competenze relative alla verifica del rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 2018/848;

Tenuto conto che l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dell'autorità di controllo per le importazioni di prodotti biologici ed in conversione

1. Ai fini dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla citata convenzione quadro del 1° aprile 2022 e nei limiti e alle condizioni ivi previste con particolare riferimento all'art. 6, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, di seguito ADM, è individuata quale autorità di controllo competente per il settore biologico ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione.

2. All'autorità di controllo ADM è attribuito il codice IT-BIO-01, ai sensi dell'allegato V punto 2) del reg. 2018/848.

Art. 2.

Incarichi ed obblighi di ADM

1. ADM svolge i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione.

2. ADM svolge i controlli di cui al comma 1 del presente articolo presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica di cui all'allegato 1 del presente decreto.

3. ADM adotta la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, e dall'art. 11, del regolamento (UE) 2021/2306.

4. Per la vidimazione del certificato di ispezione, di seguito COI nel sistema TRACES, ADM utilizza un proprio sigillo elettronico qualificato, così come definito all'art. 2, punto (8) del regolamento (UE) n. 2021/2306 secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 3 dello stesso regolamento.

5. In caso di indisponibilità del proprio sigillo elettronico, ADM procede alla vidimazione mediante firma autografa del COI secondo le modalità previste dall'art. 11, del regolamento (UE) n. 2021/2306.

6. Nel caso di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita, ADM informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Mipaaf, mediante una comunicazione a mezzo *mail* all'indirizzo pqai1.ofis@politicheagricole.it - trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per procedere alla notifica di cui all'art. 7, del regolamento (UE) n. 2021/2307.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 agosto 2022

Il Sottosegretario di Stato: BATTISTONI

ALLEGATO *1*

A. Elenco Punti di Immissione in Libera Pratica autorizzati per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti biologici e sui prodotti in conversione esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2305 (*);

Nome in TRACES-NT	**Indirizzo**		
PILP Ufficio delle Dogane di Savona -Sezione Operativa Territoriale di Vado Ligure	Palazzina Dogana	04013	Vado Ligure
PILP Ufficio delle Dogane di Como - Sezione Operativa Territoriale di Montano Lucino	Via A. Manzoni, 19	22070	Montano Lucino
PILP Ufficio delle Dogane di Bologna – Sezione Operativa Territoriale Interporto	Interporto	40010	Bentivoglio
PILP Ufficio delle Dogane di Milano 2 - Sezione Operativa Territoriale di Concorezzo	Via Monterosa, 28	20041	Concorezzo
PILP Ufficio delle Dogane di Milano 2 - Sezione Operativa Territoriale di Turbigo	Via Cotonificio Valle Ticino, 11	20029	Turbigo
PILP Ufficio delle Dogane di Brescia - Sezione Operativa Territoriale di Cremona	Via della Conca, 3	26100	Cremona
PILP Ufficio delle Dogane di Genova 2 - Sezione Operativa Territoriale Aeroporto	Via Pionieri e Aviatori di Italia, Palazzina merci - Genova	16121	Genova
PILP Ufficio delle Dogane di Genova 1 Sezione Operativa Territoriale Passo Nuovo	Via R. Rubattino, 4	16126	Genova
PILP Ufficio delle Dogane di Genova 2	Via al Porto Nuovo di Voltri	16158	Genova
PILP Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia – Retroporto di Genova	Strada Savonesa 10R	15057	Rivalta Scrivia
PILP Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia – Retroporto di Genova Sezione Operativa Territoriale di Pozzolo Formigaro	Strada Tortona, 19	15068	Pozzolo Formigaro
PILP Ufficio delle Dogane di Arezzo – Sezione Operativa Territoriale di Siena	Via Banchi di Sotto, 52	53100	Siena
PILP Ufficio delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Viareggio	Via R. Pilo 20	55049	Viareggio
PILP Ufficio delle Dogane di Pavia Sezione Operativa Territoriale di Voghera	Via Slingrini snc	27050	Corana

PILP Ufficio delle Dogane di Cuneo - Sezione Operativa Territoriale di Alba	Piazza Prunotto 9/A	12051	Alba
PILP Ufficio delle Dogane di Terni	Via Bramante, 39	05100	Terni
PILP Ufficio delle Dogane di Alessandria	Spalto Gamondio, 3	15100	Alessandria
PILP Ufficio delle Dogane di Ancona	Lungomare Vanvitelli, 5	60121	Ancona
PILP Ufficio delle Dogane di Aosta	Autoporto Valle d'Aosta, 15	11020	Pollein
PILP Ufficio delle Dogane di Arezzo	Via Arturo Chiari, 55	00012	Arezzo
PILP Ufficio delle Dogane di Bari	Corso de Tullio, 3	70100	Bari
PILP Ufficio delle Dogane di Benevento	Via Maria Pacifico snc	82100	Benevento
PILP Ufficio delle Dogane di Bergamo	Largo Belotti, 3	24121	Bergamo
PILP Ufficio delle Dogane di Bergamo – Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio	Via Aeroporto, 13	24050	Orio al Serio
PILP Ufficio delle Dogane di Biella	Corso Europa 5/E	13811	Biella
PILP Ufficio delle Dogane di Bologna	Viale Pietramellara, 1/2	40121	Bologna
PILP Ufficio delle Dogane di Bolzano	Via G. Galilei 4/B	39100	Bolzano
PILP Ufficio delle Dogane di Bolzano – Sezione Operativa Territoriale di Passo Resia	Via Nazionale, 56 – Passo Resia	39027	Curon Venosta
PILP Ufficio delle Dogane di Brescia	Via Perotti, 9	25125	Brescia
PILP Ufficio delle Dogane di Brindisi	Viale Regina Margherita, 3	72100	Brindisi
PILP Ufficio delle Dogane di Cagliari	Via Riva di Ponente	09121	Cagliari
PILP Ufficio delle Dogane di Campobasso	Contrada Santa Maria de Foras	86100	Campobasso
PILP Ufficio delle Dogane di Caserta	Via Ficucella-Interporto Sud	81024	Maddaloni
PILP Ufficio delle Dogane di Catania	Viale Dusmet - Porto di Catania	95131	Catania
PILP Ufficio delle Dogane di Catania – Sezione Operativa Territoriale Aeroporto di Fontanarossa	Aeroporto civile Fontanarossa	95121	Catania
PILP Ufficio delle Dogane di Catanzaro	Via E. Buccarelli 4	88100	Catanzaro
PILP Ufficio delle Dogane di Catanzaro – Sezione Operativa Territoriale di Corigliano	Porto di Corigliano	87064	Corigliano Calabro
PILP Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche	Via G. B. Pirelli, 4	62012	Civitanova Marche
PILP Ufficio delle Dogane di Civitavecchia	Via Calata Laurenti, 15	00053	Civitavecchia
PILP Ufficio delle Dogane di Como	Via Regina Teodolinda, 2	12056	Como
PILP Ufficio delle Dogane di Cuneo	Via San Giovanni Bosco 13/B	12100	Cuneo
PILP Ufficio delle Dogane di Ferrara	Via Monsignore Maverna, 4	44121	Ferrara
PILP Ufficio delle Dogane di Firenze	Via Panciatichi, 14	50127	Firenze
PILP Ufficio delle Dogane di Foggia	P.zza Giordano, 1	71122	Foggia

PILP Ufficio delle Dogane di Foggia – Sezione Operativa Territoriale di Manfredonia	Molo Ponente	71043	Manfredonia
PILP Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena	Via Punta di Ferro, 2 - Zona Fiera	47122	Forlì
PILP Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena – Sezione Operativa Territoriale di Cesena	Piazzale Vanoni, 100	47023	Cesena
PILP Ufficio delle Dogane di Frosinone	Via Armando Fabi	03100	Frosinone
PILP Ufficio delle Dogane di Gaeta	Nuova Banchina Commerciale	04024	Gaeta
PILP Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro	Porto di Gioia Tauro	89013	Gioia Tauro
PILP Ufficio delle Dogane di Gorizia	Via Trieste, 301	34170	Gorizia
PILP Ufficio delle Dogane di Gorizia – Sezione Operativa Territoriale di Monfalcone	Via Terme Romane, 5	34074	Monfalcone
PILP Ufficio delle Dogane di Imperia	Calata Sandro Anselmi	18017	Imperia
PILP Ufficio delle Dogane de L'Aquila	Nucleo Industriale Bazzano, 12 67100 L'Aquila	06049	L'Aquila
PILP Ufficio delle Dogane de La Spezia	Viadotto Stagnoni	19136	La Spezia
PILP Ufficio delle Dogane di Lecce	Via Porta d'Europa, 4	73010	Lecce
PILP Ufficio delle Dogane di Livorno	P.zza dell'Arsenale, 10	57121	Livorno
PILP Ufficio delle Dogane di Malpensa	Aeroporto Malpensa	21010	Malpensa (VA)
PILP Ufficio delle Dogane di Mantova	Via Colombo, 17	46047	Mantova
PILP Ufficio delle Dogane di Messina	Via 1° settembre, 38	98168	Messina
PILP Ufficio delle Dogane di Milano 1	Via Ceresio, 12	20131	Milano
PILP Ufficio delle Dogane di Milano 2	Via Valtellina, 1	20128	Milano
PILP Ufficio delle Dogane di Milano 3	Linate Aeroporto	20090	Segrate
PILP Ufficio delle Dogane di Modena	Via del Passatore, 61	10059	Campogalliano
PILP Ufficio delle Dogane di Napoli 1	Calata Granili - Interno Porto	80100	Napoli
PILP Ufficio delle Dogane di Napoli 2	Via A. De Gasperi, 20	80100	Napoli
PILP Ufficio delle Dogane di Novara	Via Gnifetti, 11/a	28100	Novara
PILP Ufficio delle Dogane di Padova	Corso Stati Uniti, 16	35027	Padova
PILP Ufficio delle Dogane di Palermo	Via F. Crispi, 143	90132	Palermo
PILP Ufficio delle Dogane di Parma	P.zale Europa, 1	43010	Zibello
PILP Ufficio delle Dogane di Pavia	Via Veneroni, 18	27010	Pavia
PILP Ufficio delle Dogane di Perugia	Via Canali,12	06124	Perugia
PILP Ufficio delle Dogane di Pescara	Via Andrea Doria, 10/12	65123	Pescara

PILP Ufficio delle Dogane di Piacenza		29122	Piacenza
PILP Ufficio delle Dogane di Pisa	Via della Darsena	56100	Pisa
PILP Ufficio delle Dogane di Pordenone	Via Interporto Centro Ingrosso, 182 int.1	33170	Pordenone
PILP Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle	Via Molo, 5	92014	Porto Empedocle
PILP Ufficio delle Dogane di Potenza	Corso XVIII Agosto 1860, 44	85010	Potenza
PILP Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia	Via di Gonfienti, 5/B	59100	Prato
PILP Ufficio delle Dogane di Ravenna	Via Darsena San Vitale, 48	48122	Ravenna
PILP Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria	Molo Margottini - Porto	89122	Reggio Calabria
PILP Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia	Via Napoli, 32	42100	Reggio Emilia
PILP Ufficio delle Dogane di Rimini	Via Emilia Vecchia, 75	47921	Rimini
PILP Ufficio delle Dogane di Roma 1	Via del Commercio, 27	00154	Roma
PILP Ufficio delle Dogane di Roma 1 – Sezione Operativa Territoriale di Roma Est	Via Tenuta del Cavaliere, 1	00012	Guidonia Montecelio
PILP Ufficio delle Dogane di Roma 1 – Sezione Operativa Territoriale di Ciampino	Aeroporto di Ciampino	00043	Ciampino
PILP Ufficio delle Dogane di Roma 2 – Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci	Via Bragadin snc	00054	Fiumicino
PILP Ufficio delle Dogane di Salerno	Molo Manfredi 44	84100	Salerno
PILP Ufficio delle Dogane di Sassari	Piazzale G. Falcone 7/E	07100	Sassari
PILP Ufficio delle Dogane di Sassari – Sezione Operativa Territoriale di Olbia	Stazione Marittima Isola Bianca	07026	Olbia
PILP Ufficio delle Dogane di Siracusa	Via Riva della Darsena, 8	96100	Siracusa
PILP Ufficio delle Dogane di Siracusa – Sezione Operativa Territoriale di Pozzallo	Contrada Raganzino - Porto	97016	Pozzallo
PILP Ufficio delle Dogane di Taranto	Molo Polisettoriale	74121	Taranto
PILP Ufficio delle Dogane di Tirano	P.zza delle stazioni, 22	23037	Tirano
PILP Ufficio delle Dogane di Torino	Interporto Torino - Prima Strada 3	10043	Orbassano
PILP Ufficio delle Dogane di Trapani	Via Ammiraglio Staiti, 7	91100	Trapani
PILP Ufficio delle Dogane di Trento	Via Vannetti, 13	38122	Trento
PILP Ufficio delle Dogane di Trento – Sezione Operativa Territoriale di Trento/Roncafort	Via San Sebastian, 11	38121	Trento
PILP Ufficio delle Dogane di Treviso	V.le Serenissima, 10	31100	Treviso
PILP Ufficio delle Dogane di Trieste	C.so Cavour, 6	34132	Trieste

PILP Ufficio delle Dogane di Udine	Via Gorghi, 18	33100	Udine
PILP Ufficio delle Dogane di Varese	Via Dalmazia, 56	21100	Varese
PILP Ufficio delle Dogane di Venezia	Via Banchina dell'Azoto, 15/1	30175	Marghera
PILP Ufficio delle Dogane di Venezia – Sezione Operativa Territoriale Aeroporto "Marco Polo" di Tessera	Via Broglio, 80	30030	Tessera
PILP Ufficio delle Dogane del Verbano-Cusio-Ossola	Scalo Domo 2	28851	Villadossola
PILP Ufficio delle Dogane di Vercelli	P.zza G. Mazzini, 8	13100	Vercelli
PILP Ufficio delle Dogane di Verona	Via Sommacampagna, 26a	37137	Verona
PILP Ufficio delle Dogane di Vicenza	Via delle Fornaci, 23	36100	Vicenza
PILP Ufficio delle Dogane di Fernetti - Retroporto di Trieste	Autoporto di Ferretti	34016	Monrupino

(*) il presente elenco è suscettibile di modifiche per la registrazione, nel sistema esperto TRACES, di ulteriori Punti di Immissione in Libera Pratica.

B. Elenco dei Posti di Controllo Frontalieri autorizzati per i controlli ufficiali all'importazione di animali, prodotti di origine animale, prodotti di origine non animale (articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) d) e) e f) del regolamento UE 2017/625) biologici o in conversione

Nome PCF in TRACES-NT	Codice in TRACES-NT	Indirizzo
Ancona, P	BCP/ITAOI1	Corso Garibaldi, 7 - 60121 Ancona
USMAF Ancona	BCP/ITAOI1PBio	Banchina Nazario Sauro - 60122 Ancona
Bari, P	BCP/ITBRI1	Corso De Tullio, 1 - 70121 Bari
USMAF BARI	BCP/ITBRI1PBio	Corso de Tullio, 3 - 70132 Bari
Bergamo, A	BCP/ITBGO4	c/o Aeroporto 'Orio Al Serio' - 24052 Orio al Serio
USMAF BERGAMO ORIO AL SERIO	BCP/ITBGO4PBio	Via Aeroporto 13, Aerostazione Area C 1° Piano, Aeroporto di Orio al Serio - 24052 Orio al Serio
Bologna-Borgo Panigale, A	BCP/ITBLQ4	Via Triumvirato, 84 - Aeroporto G.Marconi - 4012140141 Bologna
USMAF BOLOGNA BORGO PANIGALE	BCP/ITBLQ4PBio	Aeroporto Guglielmo Marconi Borgo Panigale - 41047 Panigale
Brindisi	BCP/ITBDS1	V.le Regina Giovanna di Bulgaria - 72100 Brindisi
Cagliari	BCP/ITCAG1	Via Roma 145 - 0912109131 Cagliari
USMAF CAGLIARI	BCP/ITCAG1PBio	Banchina Riva di Ponente – Porto di Cagliari - 09122 Cagliari
Civitavecchia, P	BCP/ITCVV1	Civitavecchia porto - Banchina 16 c/o RTC - 00053 Civitavecchia
USMAF CIVITAVECCHIA	BCP/ITCVV1PBio	Molo Vespucci, snc - Porto - Civitavecchia - 00053 Civitavecchia
Genova, P	BCP/ITGOA1	Ponte Caracciolo - 16100 Genova
USMAF GENOVA	BCP/ITGOA1PBio	Ponte Andrea Doria - 16100 Genova
Gioia Tauro, P	BCP/ITGIT1	Palazzina Sanit… Area Porto S.Ferdinando Di Rosarno - 89026 San Ferdinando
USMAF GIOIA TAURO	BCP/ITGIT1PBio	Palazzina Sanità area portuale - 89026 San Ferdinando
La Spezia, P	BCP/ITSPE1	c/o Terminal Formelli - 19017 La Spezia
USMAF LA SPEZIA	BCP/ITSPE1PBio	Piazza Europa, 11 - 19136 La Spezia
Livorno - Pisa, P	BCP/ITLIV1	Via Indipendenza, 20 - 57121 Livorno
USMAF LIVORNO	BCP/ITLIV1PBio	Via Strozzi, 1 - 57128 Livorno
Livorno-Pisa, A	BCP/ITPSA4	c/o Aeroporto Galileo Galilei - 57121 Livorno
USMAF PISA	BCP/ITPSA4PBio	Aeroporto G. Galilei, P.le D'Ascanio, - Edificio A - Scala B - Piano II - 56126 Pisa
Manfredonia	BCP/ITMFR1	Viale Kennedy, 3 - 71043 Manfredonia
Milano Malpensa, A	BCP/ITMXP4	c/o Aeroporto Malpensa - 21010 Malpensa (VA)
USMAF MALPENSA	BCP/ITMXP4PBio	Direzione Circoscrizionale 21010 -

		Aeroporto Malpensa - 21019 Somma Lombardo
Napoli, P	BCP/ITNAP1	Calata Marinella - 80122 Napoli
USMAF NAPOLI	BCP/ITNAP1PBio	Immacolata Vecchia - 80147 Napoli
Palermo, P	BCP/ITPMO1	sede Molo Piave - 90121 Palermo
USMAF PALERMO	BCP/ITPMO1PBio	Piano dell'Ucciardone, 4 - 90145 Palermo
Pozzallo	BCP/ITPZL1	Comune di Pozzallo - 97016 Pozzallo
Ravenna, P	BCP/ITRAN1	Piazza Caduti per la Libertà 9/11 - 48120 Ravenna
USMAF RAVENNA	BCP/ITRAN1PBio	Via Rondinelli 6 - 48124 Ravenna
Roma-Fiumicino, A	BCP/ITFCO4	c/o Aeroporto L. Da Vinci - Cargo City - P.le Caduti in Bosnia - 00054 Fiumicino
USMAF FIUMICINO	BCP/ITFCO4PBio	Via M. Stoppani n. 20 - 00054 Fiumicino
Salerno, P	BCP/ITSAL1	Molo Roberto il Guiscardo - 84124 Salerno
USMAF SALERNO	BCP/ITSAL1PBio	Molo Manfredi, snc 84121, interno Porto Salerno - 84133 Salerno
Taranto, P	BCP/ITTAR1	Molo Polisettoriale - 74123 Taranto
USMAF TARANTO	BCP/ITTAR1PBio	Porto Mercantile - 74100 Taranto
Torino Caselle, A	BCP/ITCTI4	c/o Aeroporto S.Pertini, (BHS, lato spedizionieri) - 10072 Caselle Torinese
USMAF TORINO CASELLE	BCP/ITCTI4PBio	Strada Aeroporto sn - Caselle Torinese - 10072 Caselle Torinese
Trapani, P	BCP/ITTPS1	Vicolo Raisi, 10 - 91100 Trapani
USMAF TRAPANI	BCP/ITTPS1PBio	Via Ammiraglio Staiti, 23 - 91012 Trapani
Trieste, P	BCP/ITTRS1	Punto Franco Nuovo - Hangar 65 - 34121 Trieste
USMAF TRIESTE	BCP/ITTRS1PBio	Molo Fratelli Bandiera, 1/1 - 34147 Trieste
Vado Ligure Savona, P	BCP/ITVDL1	Palazzina Dogana/Sanit… - Vergeggi - 17047 Vado Ligure
Venezia, A	BCP/ITVCE4	c/o Aeroporto Marco Polo Tessera - Venezia
Venezia, P	BCP/ITVCE1	Zattere 1416 - Venezia
USMAF VENEZIA	BCP/ITVCE1PBio	Dorsoduro 1416 - 30100 Venezia
Verona	BCP/ITVRN4	C/O AEROPORTO "V. CATULLO" - 37057 Verona

C. Elenco dei Posti di Controllo Frontalieri autorizzati per i controlli ufficiali all'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti (articolo 47, paragrafo 1, lettere c) del regolamento UE 2017/625) biologici o in conversione

Nome PCF in TRACES-NT	**Codice in TRACES-NT**	**Indirizzo**
Ancona Porto	BCP/ITAOI1Bio	Molo S. Maria - 60121 Ancona
Bari Porto	BCP/ITBRI1Bio	Lungomare Nazario Sauro, 45 - 70121 Bari
Bologna Aeroporto	BCP/ITBLQ4Bio	Via di Saliceto 81(a 6 km dall'aeroporto) - 44037 Bologna
Cagliari Porto	BCP/ITCAG1Bio	Via Pessagno, 4 Cagliari - 09126 Cagliari
Civitavecchia Porto	BCP/ITCVV1Bio	MOLO VESPUCCI SNC - banchina 24 palazzina CFFT - 00053 Civitavecchia
Genova Porto	BCP/ITGOA1Bio	Viale B. Partigiane 2 -GE - 16128 Genova
Gioia Tauro Porto	BCP/ITGIT1Bio	Contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro
La Spezia Porto	BCP/ITSPE1Bio	Via XXIV Maggio, 3 - SP - 19124 La Spezia
Livorno Porto	BCP/ITLIV1Bio	RUe 1 - 56018 Livorno
Pisa Aeroporto	BCP/ITPSA4Bio	Piazzale d'Ascanio, 1 Pisa c/o Edificio "A" Aeroporto G.Galilei - 56019 Pisa
Manfredonia Porto	BCP/ITMFR1Bio	Lungomare del Sole, Modulo 10/11 - 71043 Manfredonia
Malpensa Aeroporto	BCP/ITMXP4Bio	Malpensa (VA) - CARGO CITY PALAZZINA D FERNO - 21010 Malpensa (VA)
Napoli Porto	BCP/ITNAP1Bio	Calata Vittorio Veneto Interno Porto - 80133 Napoli
Palermo Porto	BCP/ITPMO1Bio	Porto di Palermo C/O Banchina Puntone – palazzina ex Tarantino – piano terra - 90133 Palermo
Pisa Aeroporto	BCP/ITPSA4Bio	Piazzale d'Ascanio, 1 Pisa c/o Edificio "A" Aeroporto G.Galilei - 56019 Pisa
Pozzallo Porto	BCP/ITPZL1Bio	Comune di Pozzallo - 97016 Pozzallo
Ravenna Porto	BCP/ITRAN1Bio	Via Pirano, 11 - 48120 Ravenna
Fiumicino Aroporto	BCP/ITFCO4Bio	CARGO CITY - VIA MARIO CASTOLDI PALAZZINA SERVIZI COMUNI, PIANO I, STANZA 85-86 - 00054 Fiumicino
Salerno Porto	BCP/ITSAL1Bio	Via Porto n. 4 - 84124 Salerno
Trapani Porto	BCP/ITTPS1Bio	VIALE REGINA ELENA - 91100 Trapani
Trieste Porto	BCP/ITTRS1Bio	Molo V Magazzino 53 Punto Franco Nuovo TRIESTE - 34123 Trieste
Venezia Aeroporto	BCP/ITVCE4Bio	Rue 1 - 30100 Venice
Venezia Porto	BCP/ITVCE1Bio	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera 30175 - Venezia
Torino Aeroporto	BCP/ITCTI4Bio	Strada Aeroporto, 12 - 10072 Caselle Torinese

22A04751

DECRETO 8 agosto 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e sulle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge, sulle IGT «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, successivamente confermato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» ed alle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e «Terre di Chieti»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini d'Abruzzo richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e per le IGT «Col-

li del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese» o «Histonium», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» e «Terre di Chieti»;

Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e per le IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e la rappresentatività di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge per le IGT «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 1263/2022 del 29 marzo 2022 (prot. Ufficio Pqai IV n. 322422 del 20 luglio 2022) dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.a., con la nota citata, il Consorzio tutela vini d'Abruzzo non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Colli del Sangro»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge per le denominazioni «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, al Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede legale in Ortona (CH), presso Palazzo Corvo, Corso Matteotti, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Villamagna» e sulle IGT «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine» e «Terre di Chieti» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge sulle IGT «del Vastese» o «Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12810, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A04752

DECRETO 8 agosto 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» e sulla DOC «Controguerra».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché

l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12808, successivamente confermato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» ed alla DOC «Controguerra»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», per la DOC «Controguerra» e per la IGT «Colli Aprutini»;

Considerato che il Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» e per la DOC «Controguerra». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 1267/2022 del 29 marzo 2022 (prot. Ufficio PQAI IV n. 322426 del 20 luglio 2022) dall'Organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'Organismo di controllo Agroqualità S.p.a., con la nota citata, il Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Colli Aprutini»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» e «Controguerra»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12808, al Consorzio di tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, con sede legale in Frazione Montepagano - Roseto degli Abruzzi (TE), Corso Umberto I s.n.c., a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» e sulla DOC «Controguerra».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 4 giugno 2012, n. 12808, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A04753

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Power Service società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 21 maggio 2019, n. 39/2019 del Tribunale di Arezzo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Power Service società cooperativa in liquidazione», aderente alla Unione nazionale cooperative italiane;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Power Service società cooperativa in liquidazione» con sede in Arezzo, codice fiscale 01636490516, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco di Giovannantonio, nato il 2 marzo 1966 e residente in Fiorenzuola d'Arda (PC) alla via Bergamaschi n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04527

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Perterra società agricola cooperativa in liquidazione», in Pescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Perterra società agricola cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 111.480,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 181.396,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 64.931,00;

Considerato che in data 3 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Perterra società agricola cooperativa in liquidazione», con sede in Pescia (PT), codice fiscale 01871290472, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Pisaneschi, nato il 19 marzo 1967 e residente in Agliana (PT) alla via Marconi n. 38.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04528

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi integrati per gli artigiani - società cooperativa consortile con denominazione abbreviata "SER.IN.ART. coop. cons."», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Servizi integrati per gli artigiani - società cooperativa consortile con denominazione abbreviata "SER.IN.ART. coop. cons."» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 224.955,00, si riscontra una massa debitoria di euro 423.717,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 442.991,00;

Considerato che in data 5 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi integrati per gli artigiani - società cooperativa consortile con denominazione abbreviata "SER.IN.ART. coop. cons."», con sede in Cagliari (codice fiscale 02253000927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Salaris, nato il 20 ottobre 1973 e residente in Cagliari alla via Lamarmora n. 49.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04529

DECRETO 27 luglio 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «VRS Servizi società cooperativa», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, n. 529/2014, con il quale la società cooperativa «VRS Servizi società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10769180018), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Antonio D'Agostino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 marzo 2016, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 411/2016, con il quale l'avv. Alessandro Gariglio è stato nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa in sostituzione del dott. Antonio D'Agostino, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 27 gennaio 2020, con la quale il citato commissario ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 385/2021, con il quale l'avv. Massimo Sebastianelli è stato nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa in sostituzione dell'avv. Alessandro Gariglio, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 28 gennaio 2022, con la quale il citato commissario ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Massimo Sebastianelli per l'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Massimo Sebastianelli, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «VRS Servizi società cooperativa», con sede in Torino, codice fiscale 10769180018, la dott.ssa Sara Auguadro nata il 24 novembre 1978 e residente in Como al viale Per San Fermo n. 45.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04660

DECRETO 27 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terzo tempo educazione cultura e sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica - onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Terzo tempo educazione cultura e sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica - Onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva to stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 132.522,00 si riscontra una massa debitoria di euro 217.416,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 404.138,00;

Considerato che in data 14 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terra segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Terzo tempo educazione cultura e sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica - Onlus in liquidazione», con sede in Torino, codice fiscale 07406960018, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Greta Romani, nata il 9 febbraio 1974 e residente in Torino alla via Cordero di Pamparato n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04661

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 28 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 185.787,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.025.205,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.869.398,00;

Considerato che in data 26 aprile 2022 e stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato la rinuncia a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente la predetta società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale San Michele Arcangelo a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Genova, codice fiscale 02783160100, e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominato/a commissario liquidatore dott. Remo Berluti, nato 23 settembre 1938 e residente in Arenzano (GE) alla via Punto San Martino, n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04662

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tovastibe», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 573/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 78/2022 del 7 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 95 del 23 aprile 2022, con la quale la società Viatris Healthcare Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tovastibe» (ezetimibe e atorvastatina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 22 aprile 2022 con la quale la società Viatris Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Tovastibe» (ezetimibe e atorvastatina);

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOVASTIBE (ezetimibe e atorvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049746023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,41;

nota AIFA: nota 13;

«10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049746100 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,85;

nota AIFA: nota 13;

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049746062 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,99;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,10;

nota AIFA: nota 13;

«10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 049746148 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,48;

nota AIFA: nota 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tovastibe» (ezetimibe e atorvastatina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tovastibe» (ezetimibe e atorvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica con ricetta ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04815

DETERMINA 3 agosto 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Traleusin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 574/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 7/2021 del 29 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2021, con la quale la società Aspen Pharma Trading Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Traleusin» (danaparoid) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Visto il trasferimento di titolarità da Aspen Pharma Trading Limited a Mylan Italia S.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 174 del 22 luglio 2021;

Vista la domanda presentata in data 4 agosto 2021, con la quale la società Mylan Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Traleusin» (danaparoid);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRALEUSIN (danaparoid) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«750 unità anti-xa soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 0,6 ml - A.I.C. n. 045957014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 618,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.020,21.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Traleusin» (danaparoid) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Traleusin» (danaparoid) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04816

DETERMINA 3 agosto 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Levovent», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 575/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 703/2005 del 22 dicembre 2005, di «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Levovent"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 15 del 22 dicembre 2005;

Vista la domanda con la quale la società Genetic S.p.a., titolare della A.I.C. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Levovent» (formoterolo);

Vista la domanda presentata in data 19 novembre 2021, con la quale la società Genetic S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Levovent» (formoterolo);

Vista la disponibilità manifestata dalla Genetic S.p.a., titolare della A.I.C. a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Levovent» (formoterolo);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella seduta del 25 febbraio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVOVENT (formoterolo) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036210019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,55;

nota AIFA: 99, limitatamente all'impiego come terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO).

Confezione:

«12 microgrammi polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036210021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,59;

nota AIFA: 99, limitatamente all'impiego come terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levovent» (formoterolo) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04817

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 8 agosto 2022.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità di adozione degli statuti e dei regolamenti di Ateneo;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;

Visto il regolamento generale di Ateneo, modificato, da ultimo, con decreto rettorale 16 marzo 2021 n. 2251;

Viste le modifiche allo statuto ed al regolamento generale di Ateneo, approvate dal senato accademico in data 27 aprile 2022, acquisito in pari data il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del 19 maggio 2022 - prot. n. 173142 - di trasmissione delle modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, pervenuta in data 19 luglio 2022 - prot. n. 271611 - con la quale venivano formulati suggerimenti in merito alle modifiche approvate dagli organi di governo dell'Ateneo nelle sedute del 27 aprile 2022;

Viste le deliberazioni di senato accademico e del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2022, con cui, in aderenza ai suggerimenti forniti dal Ministero, sono state approvate le modifiche allo statuto ed al regolamento generale di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanati lo statuto dell'Università degli studi di Verona ed il regolamento generale di Ateneo nei testi allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo. Le modifiche al regolamento generale di Ateneo entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo.

Verona, 8 agosto 2022

Il rettore: NOCINI

ALLEGATO

STATUTO

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità, autonomia e libertà dell'Università

1. L'Università degli studi di Verona è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalità la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della *Magna Charta* delle Università Europee.

2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Università ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignità della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, tutela la piena libertà di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Università promuove, altresì, una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilità ambientale.

Art. 2.
Principi generali

1. L'Università è una comunità formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel codice etico di cui all'art. 61, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo.

2. L'Università assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia.

3. L'Università opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati.

4. L'Università adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, dell'attività di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualità dei risultati della ricerca nel rispetto della specificità delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualità in uso nella comunità scientifica.

5. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3.
Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università, anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:

a) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale;

b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;

c) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;

d) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;

e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creatività individuali, in particolare dei giovani;

f) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti a verificare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attività di servizio;

g) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;

h) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;

i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalità nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'ateneo.

Art. 4.
Attività scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le proprie dotazioni, l'Università destina risorse alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttività scientifica, privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti di alta qualità per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformità con gli standard internazionali.

3. L'Università sviluppa, con il supporto del Nucleo di valutazione e del Presidio per la qualità, specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attività e dei risultati della ricerca svolta nei dipartimenti, nei corsi e nelle scuole di dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in coerenza con i sistemi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.

Art. 5.
Attività didattica

1. Obiettivo dell'attività didattica è la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.

3. L'Università informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.

4. L'Università si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:

a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;

b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;

c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;

d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica;

e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attività formative.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti, ne valorizza le capacità, premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualità nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.

6. L'Università adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualità delle attività didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.

Art. 6.
Diritto allo studio

1. L'Università provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti.

2. L'Università promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.

3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 7.
Altre attività formative e culturali

1. L'Università, anche in collaborazione con altri Atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:

a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;

b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;

c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;

d) promuovere attività di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.

Art. 8.
Terza missione e rapporti con il territorio

1. L'Università favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

2. L'Università promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

Art. 9.
Pari opportunità

1. L'Università istituisce e promuove idonee iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze.

Art. 10.
Qualità della vita

1. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalità in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attività; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Art. 11.
Codice Etico

1. L'Università si dota di un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.

2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità.

3. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunità universitaria danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, alle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;

c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.

Art. 12.
Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Università prevista dall'art. 1 del presente statuto.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 13.
Organi di Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il direttore generale;

e) il Nucleo di valutazione;

f) il Collegio dei Revisori dei conti;

g) il Consiglio degli studenti.

Art. 14.
Il Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il rettore è, inoltre, responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Al rettore, in particolare, spetta di:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza;

b) proporre al consiglio di amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del senato accademico, i documenti di programmazione e riferire annualmente sullo stato della loro attuazione;

c) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;

d) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'attribuzione dell'incarico di direttore generale;

e) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

f) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, i nomi dei componenti del Nucleo di Valutazione e la composizione e i componenti del Presidio della qualità;

g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonché sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ateneo;

h) emanare lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;

i) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalità definite nell'art. 29 del presente statuto;

j) disporre l'articolazione delle responsabilità relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del direttore generale.

Art. 15.
Elezione del Rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.

2. L'elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, nonché agli studenti che facciano parte del consiglio degli studenti, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di Dipartimento e dei consigli delle scuole di cui all'art. 36, ove costituite.

3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del rettore è disposta dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, secondo le modalità indicate nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle elezioni in caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore.

5. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

6. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.

7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il decano attiva, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature.

8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta è proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano fino alla nomina del nuovo rettore.

10. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

12. Il rettore percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Pro Rettore e delegati

1. Il rettore nomina un Pro Rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari.

2. Il pro rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il pro rettore vicario percepisce un'indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato.

4. Ai delegati del rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.

Art. 17.
Il Senato Accademico

1. Il senato accademico, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. *f)*, della legge n. 240/2010, è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) da sedici direttori di Dipartimento, eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a sedici, tutti i direttori di Dipartimento fanno parte del senato accademico;

c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;

d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

e) da cinque rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato e uno in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione.

2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il senato accademico può avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle Commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualità e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al senato. Il senato accademico può chiedere alle Commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le Commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al senato accademico.

3. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al regolamento generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al senato accademico.

4. I componenti elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

5. I componenti del senato accademico non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

6. Alle riunioni del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Pro Rettore, il direttore generale e i presidenti delle scuole. Possono parteciparvi anche il presidente del Nucleo di Valutazione e il presidente del Presidio della qualità.

7. I componenti del senato accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.
Convocazione e deliberazioni

1. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno sei volte all'anno.

2. Il senato accademico è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del senato accademico sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.
Funzioni del Senato Accademico

1. Il senato accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al senato accademico è attribuita la competenza di:

a) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito ai documenti di programmazione di ateneo, nonché su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'università;

b) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;

c) formulare al consiglio di amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;

d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, dipartimenti e scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5;

e) designare i componenti del consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;

f) esprimere parere sui nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione e il Presidio della qualità;

g) designare i docenti chiamati a far parte del Collegio di disciplina di cui all'art. 29;

h) approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, le modifiche allo statuto;

i) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento quadro sul funzionamento dei dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole;

j) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;

k) esprimere parere obbligatorio sulla contribuzione studentesca e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;

l) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

m) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dei commi 2 e 6 del precedente art. 15;

n) formulare proposte in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore;

o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il senato designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 20. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Università. Il senato nomina una commissione composta per almeno la metà di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.

3. La designazione da parte del senato accademico dei componenti il consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico- amministrativa.

Art. 20.
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti interni all'Ateneo;

c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.

2. Per i componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma precedente, lettere *b)* e *c)*, si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera *c)*, la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal senato accademico secondo le modalità e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3.

3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore vicario e il direttore generale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni.

5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.

6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

Art. 21.
Convocazione e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Il consiglio di amministrazione è, altresì, convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 22.
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; pertanto, è l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilità finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

a) definire, previo parere del senato accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;

b) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione di Ateneo, nonché ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;

c) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonché il bilancio consuntivo;

d) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti o scuole;

e) deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, dipartimenti, scuole, di cui all'art. 30 commi 3 e 5;

f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera *i)*;

g) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;

h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai dipartimenti;

i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) approvare, previo parere del Senato accademico e sentito il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;

k) approvare, sentito il senato accademico, la partecipazione in società di capitali per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l) approvare, sentito il senato accademico, l'adesione ad enti, consorzi ed associazioni comunque denominate che comportino la sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal consiglio di amministrazione;

m) conferire, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

n) designare, su proposta del rettore, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;

o) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente;

p) designare, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, i nominativi dei componenti il Nucleo di Valutazione e del Presidio della qualità;

q) approvare il modello organizzativo del personale tecnico amministrativo su proposta del direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera *n)*, decide senza la rappresentanza degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennità di carica o di partecipazione agli organi accademici.

5. Il consiglio di amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 23.
Il Direttore Generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo.

2. Il direttore generale, in particolare:

a) coadiuva il rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni;

b) propone al consiglio di amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente;

c) propone al consiglio di amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico amministrativo;

d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai dirigenti o riservata dallo statuto ad altri organi;

f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.

6. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 24.
Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione svolge, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attività di ricerca, delle attività gestionali e tecnico – amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il Nucleo considera altresì i servizi resi a favore di soggetti esterni.

2. Il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività dell'Ateneo, segnalando altresì gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialità.

3. In particolare, il Nucleo di Valutazione:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) riferisce annualmente agli organi di governo dell'Università sui risultati delle attività svolte nell'anno precedente dall'Ateneo;

d) si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.

4. Il Nucleo è costituito da sette membri di cui uno studente designato dal Consiglio degli studenti. I componenti del Nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del Nucleo sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'ateneo. Il coordinatore del Nucleo può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

Art. 25.
Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonché i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 26.
Il Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di Governo dell'Ateneo, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. In particolare:

a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla data di ricevimento, in tema di:

diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e mobilità internazionale;

contribuzione studentesca;

proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio;

piani di sviluppo dell'Ateneo;

normativa inerente agli studenti;

b) formula proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, in merito alle materie di cui alla precedente lettera *a)* e in merito a:

organizzazione delle attività didattiche;

servizi agli studenti;

c) adotta, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

3. Alle proposte del Consiglio degli studenti, gli organi di Governo sono tenuti a dare risposta motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4. Il Consiglio degli studenti, costituito da un massimo di trentacinque membri, è così composto:

a) dai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico e in consiglio di amministrazione;

b) da un rappresentante per ogni dipartimento o scuola con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a duemila, due rappresentanti se il numero di iscritti è compreso tra duemila e tremila novecentonovantanove, tre rappresentanti se il numero degli iscritti è pari o superiore a quattromila;

c) da due studenti iscritti ai corsi di dottorato;

d) da due studenti iscritti alle scuole di specializzazione.

5. Il mandato dei componenti del Consiglio degli studenti è di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.

6. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO III
ALTRI ORGANISMI DI ATENEO

Art. 27.
Presidio della Qualità

1. Il Presidio della qualità ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell'Ateneo, di supporto agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'assicurazione della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità, di promozione del miglioramento continuo della qualità e sostegno alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

2. I componenti, individuati sulla base delle competenze in ambito di assicurazione qualità, sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore.

3. Il Presidio è coordinato dal presidente, nominato dal rettore.

4. Il Presidio della Qualità è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.

Art. 28.
Comitato Unico di Garanzia

1. Presso l'Università è costituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea. Il Comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al Titolo I del presente statuto.

3. Il Comitato è formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal rettore sulla base delle candidature presentate, due designati dal Consiglio degli studenti. Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.

4. Il Comitato elegge il presidente tra i componenti nominati dal rettore. Il presidente ha facoltà di convocare, laddove ritenuto opportuno, il Comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale è presentata al consiglio di amministrazione una relazione sulla attività svolta.

5. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere designati per più di due mandati.

6. La partecipazione al Comitato, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 29.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere sui provvedimenti da adottare.

2. Il Collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in prevalenza esterni all'ateneo, ove possibile. Il presidente è un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

3. I componenti interni del Collegio sono eletti dalla rispettiva componente accademica dei docenti dell'ateneo secondo modalità contemplate in apposito regolamento di funzionamento.

4. I componenti esterni del Collegio vengono designati dal senato accademico, su proposta del rettore.

5. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati dal rettore, restano in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.

6. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità alla vigente normativa in materia.

7. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento. In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al decano di Ateneo.

8. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

9. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV
ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO

Art. 30.
Articolazione dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in dipartimenti, che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonché per le attività ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento 2. Ai Dipartimenti è riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, più Dipartimenti possono proporre l'istituzione di scuole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le funzioni previste dall'art. 36 e seguenti del presente statuto.

4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attività di ricerca, l'Ateneo può costituire centri di servizio o Centri interdipartimentali di ricerca.

5. Al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione e per assicurare la formazione di figure specialistiche in settori professionali determinati, possono essere costituite scuole di dottorato, scuole di specializzazione o più in generale di *post*-laurea.

6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 31.
I Dipartimenti

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Tutti i professori e ricercatori, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel Dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al Dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.

3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo necessario per il suo funzionamento.

4. Non possono essere istituiti o mantenuti Dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35.

5. L'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di un Dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico. La proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.

6. I Dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento Quadro dei dipartimenti e delle scuole.

7. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.

Art. 32.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la Giunta.

d) i Collegi didattici, ove non costituita una scuola.

Art. 33.
Il Direttore di Dipartimento

1. Il direttore ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche di dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del Dipartimento.

2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del Dipartimento.

4. Il direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al Dipartimento in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. Il corpo elettorale è costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.

5. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli aventi diritto.

6. Il direttore è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutiva.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

8. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il direttore vicario è nominato con decreto del rettore.

9. In caso di necessità ed urgenza il direttore può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di Dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva. Al direttore di Dipartimento è riconosciuta una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 34.
Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico - amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti, nonché le modalità di elezione degli stessi, sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione.

3. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:

a) definisce le strategie pluriennali del dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del Dipartimento;

b) propone l'istituzione della scuola;

c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al dipartimento;

d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;

e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attività scientifiche dei docenti;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo.

Art. 35.
La Giunta di Dipartimento

1. La composizione della Giunta di Dipartimento è disciplinata dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole e nel regolamento di dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce.

2. Il regolamento di dipartimento disciplina le modalità di elezione e funzionamento della Giunta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

3. La Giunta di Dipartimento è organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:

a) coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni;

b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal Consiglio, nonché tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 36.
Scuole

1. Per le esigenze e le finalità di cui all'art. 30, comma 3, del presente statuto, più dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di scuole.

2. L'istituzione delle scuole è proposta dai Consigli dei dipartimenti interessati ed è deliberata dal consiglio di amministrazione, su conforme parere del senato accademico, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

3. Sono organi delle scuole:

a) il presidente;

b) il Consiglio;

c) i Collegi didattici.

Art. 37.
Il Presidente della Scuola

1. Il presidente della scuola promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della scuola.

2. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del dipartimento.

4. Il presidente viene eletto dal Consiglio della scuola tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano direttori di dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il presidente è nominato con decreto del rettore.

5. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

6. Il presidente designa, fra i professori di ruolo, il presidente vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il presidente vicario è nominato con decreto del rettore.

7. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.
Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:

a) dal presidente;

b) dai direttori dei dipartimenti interessati;

c) dai presidenti dei Collegi didattici;

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.

2. Il Consiglio della Scuola esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.

3. Il Consiglio, in particolare:

a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;

b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente statuto, dal Regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono disciplinate dal regolamento della scuola, nel rispetto e nei limiti del presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e del regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

5. La partecipazione al Consiglio della scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 39.
Scuola di Medicina e Chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Università in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e regionale, i Dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Scuola di medicina e chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:

a) assicurare la continuità e l'unitarietà dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;

b) garantire l'integrazione delle attività formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio sanitario regionale;

c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;

d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;

e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualità ed economicità dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;

f) definire un sistema concertato di relazioni tra i dipartimenti universitari e i dipartimenti ad attività integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'Azienda.

2. Al Consiglio della scuola, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni:

a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal Consiglio della scuola, i dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

b) formulare proposte da inoltrare ai direttori generali delle Aziende sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università;

c) esprimere parere obbligatorio da inviare a Rettore sull'istituzione o soppressione di unità operative rilevanti per l'attività di ricerca e didattica;

d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.

3. La composizione del Consiglio della scuola di medicina e chirurgia, prevede:

a) il presidente;

b) i direttori dei dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Scuola;

d) tre rappresentanti degli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica, uno per ciascuna delle diverse aree;

e) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area medica;

f) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;

g) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione dell'area dei servizi;

h) i presidenti dei Collegi didattici dei corsi di laurea afferenti alla Scuola;

i) due professori associati e due ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Scuola.

Art. 40.
I Collegi didattici

1. Il Collegio didattico organizza le attività didattiche di un singolo corso o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. Il Collegio didattico è istituito all'interno del Dipartimento o di una Scuola, ove costituita.

3. Il Collegio didattico è convocato e presieduto dal presidente.

4. I Collegi didattici sono disciplinati dai singoli regolamenti delle strutture, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e nel regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.

Art. 41.
Le Commissioni paritetiche

1. La Commissione paritetica docenti - studenti è un osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attività didattiche che il dipartimento o la scuola, ove costituita, sono chiamati a coordinare.

2. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 42.
Scuole e Corsi di dottorato

1. I Corsi di dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o più dipartimenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.

2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualità dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, più corsi di dottorato possono essere strutturati in scuole di dottorato.

3. Il funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato è disciplinato dagli appositi regolamenti.

Art. 43.
Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del senato accademico e attivate con delibera del consiglio di amministrazione su proposta di uno o più Dipartimenti.

3. Sono organi delle Scuole di specializzazione:

a) il Consiglio;

b) il direttore.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un direttore, eletto dal Consiglio stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività didattiche della scuola; dura in carica tre anni accademici.

Art. 44.
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 45.
Centri di servizio accademici

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentite le strutture interessate e il senato accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei Centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 46.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, è istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo che è l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell'accesso alle risorse informative on line. Con apposito regolamento sarà disciplinata l'organizzazione complessiva del Sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 47.
Centro Linguistico di Ateneo

1. È istituito il Centro linguistico di Ateneo, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, allo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A tal fine, il Centro organizza cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del quadro comune di riferimento europeo.

TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 48.
Criteri generali

1. L'Università, oltre a contribuire alle attività formative di cui all'art. 7, in conformità ai principi generali del presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine, l'Università coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunità socioeconomica, anche al fine di promuovere le attività connesse al trasferimento tecnologico.

2. L'Università fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.

3. L'Università agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della società civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalità definite attraverso un apposito regolamento, il quale terrà conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.

Art. 49.
Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art. 48, è deliberata dal consiglio di amministrazione, anche su proposta dei dipartimenti interessati.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi ai quali partecipa avviene, su richiesta del rettore, approvata dal consiglio di amministrazione.

Art. 50.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le più proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonché per l'eventuale costituzione e attivazione di dipartimenti ad attività integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e regionale, l'università, acquisito il parere della Scuola di medicina e chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Scuola stessa e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificità.

2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli già in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e regionale.

TITOLO VI
STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 51.
Principi Generali

1. Le strutture tecniche ed amministrative concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. La loro organizzazione è improntata a modelli di flessibilità gestionale e ispirano la loro azione ai principi di programmazione, di trasparenza, di semplificazione, di responsabilizzazione e di efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'Università valorizza la professionalità del proprio personale dirigente e tecnico amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne valorizza il merito.

Art. 52.
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in Direzioni e uffici di staff alla Direzione generale; gli atti organizzativi sono adottati dal direttore generale secondo criteri di funzionalità, flessibilità ed efficienza.

2. Le strutture accademiche di ricerca, di didattica e di servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalità di impiego.

3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali è effettuata dal direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.

4. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili della qualità dei servizi e più in generale del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché della gestione del personale.

TITOLO VII
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Art. 53.
Revisione dello Statuto

1. La Revisione dello statuto può avvenire su proposta del rettore o di almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione.

2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione.

3. Le modifiche allo statuto, dopo la fase di controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 54.
Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo sono:

a) il Regolamento generale di Ateneo;

b) il Regolamento didattico;

c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I Regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Le norme contenute nello statuto prevalgono su quelle dei regolamenti di cui al presente articolo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

Art. 55.
Il Regolamento generale

1. Il Regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di funzionamento e di elezione degli organi.

2. Il Regolamento generale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 56.
Il Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico di Ateneo è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, in conformità con le norme del presente statuto e con la normativa vigente in materia.

2. Il Regolamento didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attività formative dell'università, nonché gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni a più corsi di studio.

Art. 57.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 58.
Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. Sulla base di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo di cui all'art. 54 le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore può chiedere il riesame del regolamento al Consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.

TITOLO VIII
NORME GENERALI

Art. 59.
Decorrenza Anno Accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.

Art. 60.
Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.

2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore, il direttore di Dipartimento e il presidente della scuola assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Art. 61.
Incompatibilità

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: presidente di scuola, direttore di scuola di specializzazione.

2. È, altresì, fatto esplicito divieto ai componenti di senato accademico e consiglio di amministrazione di:

a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;

b) ricoprire la carica di rettore ovvero far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

4. È fatto divieto di cumulare più cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del rettore compatibilmente con la normativa vigente.

Art. 62.
Equiparazioni

1. Ai fini del presente statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:

«docenti»: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;

«professori»: gli ordinari, gli associati;

«ricercatori», anche i ricercatori a tempo determinato;

«personale tecnico e amministrativo», tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.

2. Ai fini dello statuto, ove non diversamente previsto, con il termine «anno» si intende «anno accademico».

Art. 63.
Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.

Art. 64.
Macroaree

1. Le macroaree scientifico disciplinari sono costituite come indicato nella allegata tabella A. Tale allegato ha valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fa parte integrante dello statuto. Il suo eventuale aggiornamento può avvenire con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 65.
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 66.
Disciplina transitoria degli Organi elettivi

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti dell'Ateneo, le attività dell'Università di Verona saranno disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purché non siano in contrasto con il presente statuto.

2. I componenti del senato accademico e del Consiglio degli studenti all'entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino a fine mandato.

22A04754

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bacillo Calmette Guérin, «BCG Medac».

Estratto determina AAM/PPA n. 625/2022 del 10 agosto 2022

È autorizzata la variazione di tipo II - C.I.4) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura, del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza: modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo allo scopo di includere l'incontinenza urinaria e l'edema periferico tra gli effetti collaterali del medicinale, relativamente al medicinale BCG MEDAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 042171013 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171025 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171037 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171049 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche PVC da 50 ml di solvente con catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171052 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171064 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171076 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 5 flaconcini vetro di polvere + 5 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171088 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 6 flaconcini vetro di polvere + 6 sacche PVC da 50 ml di solvente senza catetere + adattatore conico;

A.I.C. n. 042171090 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml solvente senza catetere con adattatore *luer-lock*;

A.I.C. n. 042171102 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml solvente senza catetere con adattatore *luer-lock*;

A.I.C. n. 042171114 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 1 flaconcino vetro di polvere + 1 sacca PVC da 50 ml solvente con catetere e adattatore *luer lock*;

A.I.C. n. 042171126 - «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flaconcini vetro di polvere + 3 sacche PVC da 50 ml solvente con catetere e adattatore *luer lock*.

Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate MbH con sede legale in Theaterstrasse 76 - 22880 Wedel, Germania.

Codice procedura europea: DE/H/0212/001/II/040.

Codice pratica: VC2/2022/63.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04818

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di progesterone, «Amelgen».

Estratto determina AAM/PPA n. 627/2022 del 10 agosto 2022

È autorizzata la variazione di tipo II - C.I.4 modifica paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo 4 del foglio illustrativo a seguito dell'eliminazione dell'effetto indesiderato «tumore del retto»; modifiche editoriali in accordo al testo common; sono modificati i paragrafi 4.1, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i paragrafi 1, 2, 3 e 4 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale: AMELGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 044825014 - «400 mg ovuli vaginali» 12 ovuli in strip PVC/PE;

A.I.C. n. 044825026 - «400 mg ovuli vaginali» 15 ovuli in strip PVC/PE.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc. con sede legale in Gyomroi ut 19-21– 1103 - Budapest Ungheria.

Codice procedura europea: IE/H/0695/001/II/012.

Codice pratica: VC2/2021/21.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04819

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lercanidipina, «Lercanidipina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 629/2022 del 10 agosto 2022

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni per il medicinale LERCANIDIPINA ZENTIVA: è autorizzata l'aggiunta della seguente confezione da 14 compresse in blister Al/PVC/PVDC per il dosaggio da 10 mg in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate a cui vengono attribuiti i seguenti codici di A.I.C.:

10 mg compresse rivestite film - 14 compresse in blister Al/PVC/PVDC - A.I.C. n. 039567286 (base 10) - 15RHXQ (base 32).

Principio attivo: lercanidipina cloridrato.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

È autorizzata la eliminazione dalla immissione in commercio delle seguenti confezioni con blister in Al/PVC:

A.I.C. 039567274 – 10 mg compresse rivestite film – 14 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567019 – 10 mg compresse rivestite film – 28 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567021 – 10 mg compresse rivestite film – 30 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567033 – 10 mg compresse rivestite film – 50 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567045 – 10 mg compresse rivestite film – 56 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567058 – 10 mg compresse rivestite film – 84 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567060 – 10 mg compresse rivestite film – 100 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567072 – 20 mg compresse rivestite film – 28 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567084 – 20 mg compresse rivestite film – 30 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567096 – 20 mg compresse rivestite film – 50 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567108 – 20 mg compresse rivestite film – 56 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567110 – 20 mg compresse rivestite film – 84 compresse in blister Al/PVC;

A.I.C. 039567122 – 20 mg compresse rivestite film – 100 compresse in blister Al/PVC.

È autorizzata la seguente modifica formale della descrizione del blister già autorizzato (blister Al/PVDC) con blister Al/PVC/PVDC:

da:

A.I.C. n. 039567159 - 10 mg compresse rivestite film - 28 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567161 - 10 mg compresse rivestite film - 30 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567173 - 10 mg compresse rivestite film - 50 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567185 - 10 mg compresse rivestite film - 56 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567197 - 10 mg compresse rivestite film - 84 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567209 - 10 mg compresse rivestite film - 100 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567146 - 10 mg compresse rivestite film - 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 039567211 - 20 mg compresse rivestite film - 28 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567223 - 20 mg compresse rivestite film - 30 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567235 - 20 mg compresse rivestite film - 50 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567247 - 20 mg compresse rivestite film - 56 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567250 - 20 mg compresse rivestite film - 84 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567262 - 20 mg compresse rivestite film - 100 compresse in blister Al/PVDC;

A.I.C. n. 039567134 - 20 mg compresse rivestite film - 100 compresse in contenitore HDPE;

a:

A.I.C. n. 039567159 - 10 mg compresse rivestite film - 28 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567161 - 10 mg compresse rivestite film - 30 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567173 - 10 mg compresse rivestite film - 50 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567185 - 10 mg compresse rivestite film - 56 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567197 - 10 mg compresse rivestite film - 84 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567209 - 10 mg compresse rivestite film - 100 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567146 - 10 mg compresse rivestite film - 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 039567211 - 20 mg compresse rivestite film - 28 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567223 - 20 mg compresse rivestite film - 30 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567235 - 20 mg compresse rivestite film - 50 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567247 - 20 mg compresse rivestite film - 56 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567250 - 20 mg compresse rivestite film - 84 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567262 - 20 mg compresse rivestite film - 100 compresse in blister Al/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 039567134 - 20 mg compresse rivestite film - 100 compresse in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: società Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa, 7 - CAP 20121, Milano - codice fiscale 11388870153.

Procedura europea: PT/H/1434/001-002/IB/027/G.

Codice pratica: C1B/2021/1400.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe C - nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04820

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcio e vitamina D3, «Ideos».

Estratto determina AAM/PPA 631 del 10 agosto 2022

Si autorizza la seguente variazione per il medicinale IDEOS (A.I.C. n. 034213): modifica stampati in linea con le attuali conoscenze mediche e scientifiche e con l'ultima procedura europea PSUSA/00010386/201610; modifiche editoriali e per adeguamento al QRD *template*; aggiornamento delle informazioni sugli eccipienti in accordo alla linea guida «*Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use*». Modifica dei paragrafi 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 (solo titolo), 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7 (solo titolo), 8 (solo titolo) e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Innotech International, con sede legale e domicilio fiscale in 22 Avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil, Francia.

Procedura europea: FR/H/0114/001/II/058.

Codice pratica: VC2/2020/141.

Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04821

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 632/2022 del 10 agosto 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/1695.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Meda Pharma S.p.a. con sede legale in via Felice Casati, 20 - 20124 Milano, codice fiscale 00846530152.

Medicinale: ALLESPRAY.

Confezione: «1 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 039848015.

Medicinale: CIBACEN.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse -

A.I.C. n. 027516020.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027516032.

Confezione: «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 005268040.

Medicinale: CIBADREX.

Confezione: «10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 028037024.

Confezione: «10 mg +12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 028037048.

Medicinale: EUPRES.

Confezione: 21 compresse 100 + 25 mg - A.I.C. n. 024728038.

Confezione: «MITE» 21 compresse 50 + 25 mg - A.I.C. n. 024728065.

Medicinale: NIFEDICOR.

Confezione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 024608046.

Alla società Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04822

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Newcastle Upon Tyne (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Giorgio Garzon, Agente consolare onorario in Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Manchester;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Manchester;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Manchester;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Manchester e restituzione al Consolato d'Italia in Manchester delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato d'Italia in Manchester;

q) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Manchester, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato d'Italia in Manchester e restituzione materiale al Consolato d'Italia in Manchester dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Manchester;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Manchester, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Manchester della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in Manchester;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Manchester;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Manchester dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A04823

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Bergen (Norvegia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Peter Kristoffer Bluecher, vice console onorario in Bergen (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

c) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Oslo;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

f) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

i) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Oslo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle ricevute di avvenuta consegna;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Oslo;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Oslo;

o) collaborazione all'aggiornamento da parte all'Ambasciata d'Italia in Oslo dello schedario dei connazionali residenti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A04824

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-194) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.